

Stefano Corso*

Alla migliore delle famiglie possibili. Brevi considerazioni sull'adozione da parte dei single

Sommario

1. Paradigma matrimoniale, mitologia della famiglia. – 2. L'adozione del minore da parte del singolo nell'ordinamento italiano. – 3. L'adozione da parte dei *single* negli ordinamenti europei. – 4. L'influsso del diritto internazionale nel diritto minorile interno con riguardo all'adozione di minori. – 5. A proposito di una proposta. – 6. La migliore delle famiglie possibili.

Abstract

Il saggio mira ad offrire un contributo, da un lato, allo studio dell'adozione da parte del singolo e, dall'altro, alla ricerca di prospettive di riforma dell'adozione nell'ordinamento italiano. Dopo un'analisi dell'attuale disciplina, un raffronto con altre esperienze giuridiche europee e una ricognizione sul piano del diritto internazionale, esamina una proposta normativa innovativa, dal taglio trasversale. L'articolo conclude, prendendo le mosse dalla sentenza della Corte costituzionale n. 252 del 2021, con una sintesi delle riflessioni, in chiave critica e sistematica.

The essay aims to make a contribution, on the one hand, to the study of adoption by individuals and, on the other, to the search for perspectives on the reform of adoption in the Italian legal system. After an analysis of the current discipline, a comparison with other European legal experiences and a recognition at the level of international law, it examines an innovative regulatory proposal, with a transversal slant. It concludes, taking the Constitutional Court ruling no. 252 of 2021 as a starting point, with a summary of the reflections, from a critical and systematic perspective.

1. Paradigma matrimoniale, mitologia della famiglia

«Liberarsi delle ombre gigantesche abilmente create da una straordinaria lanterna magica». Era ciò che intendeva fare, cercando di andare oltre le mitologie giuridiche — quelle della modernità — Paolo Grossi¹.

* Dottorando di ricerca in Diritto privato, Università di Padova.
Contributo sottoposto a referaggio a doppio cieco.

1 P. Grossi, *Mitologie giuridiche della modernità*, 3a ed., Milano, Giuffrè, 2007, p. 50. L'A. rammenta anche, ricordando di non essere il primo a usare questo sintagma, la voce «Mitologia giuridica» di Santi Romano, nei *Frammenti di un dizionario giuridico*.

La famiglia, mitica isola che il mare del diritto può solo lambire², ancora è ricca di, pur diverse, mitologie. Il paradigma del matrimonio³, nell'adozione, così come pare stagliarsi nel panorama italiano, a suo modo, è una di queste.

Nata come istituto con funzione ed effetti, in sostanza, patrimoniali, per trasmettere la ricchezza e il nome della famiglia a una discendenza, l'adozione entra con questa veste nelle codificazioni moderne⁴. Così connotata, era consentita anche alla persona sola; anzi, nel XIX secolo l'adozione da parte di un singolo era la normalità⁵.

Una prima positiva emersione del 'modello contemporaneo' di adozione, con lo scopo di rispondere all'esigenza socialmente percepita di prestare un soccorso ai bambini che vivevano ai margini, orfani o abbandonati, si ebbe a metà dell'Ottocento negli Stati Uniti d'America⁶. In Europa l'evoluzione verso questo modello avvenne più tardi, a partire dalla fine del XIX secolo⁷.

L'Italia ne conobbe l'approdo con la legge del 1967, sulla c.d. adozione speciale. L'art. 314 *bis* del codice civile, il primo di quel neointrodotta Capo III, esordiva riservando la possibilità di adottare un minore ai coniugi, uniti nel matrimonio.

La legge n. 184 del 1983, estromessa l'adozione del minore dal *corpus* del codice per dettarne una disciplina organica, replicò la scelta, confermata poi anche dalla legge 28 marzo 2001, n. 149, di permettere di adottare pienamente un bambino solo alla coppia sposata.

Fiume in piena⁸ o arcipelago⁹, sempre tra flutti in moto, la famiglia scorre ancora, rapida, in mutamento¹⁰. Famiglia monoparentale — si dice — per riferirsi a quella composta da una persona adulta

-
- 2 È il celeberrimo, ormai quasi rituale, simbolo utilizzato da A.C. Jemolo, *La famiglia e il diritto*, in *Annali del seminario giuridico dell'Università di Catania*, III, Napoli, Jovene, 1949, p. 22. Cfr. P. Zatti, *Premessa*, nel *Trattato di diritto di famiglia*, diretto da P. Zatti, *Le riforme*, I, *Legami di coppia e modelli familiari*, G. Ferrando, M. Fortino e F. Ruscello (a cura di), Milano, Giuffrè, 2019, p. XI.
- 3 L. Lenti, *L'adozione e il paradigma matrimoniale*, in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2021, II, pp. 911 ss. Si può giusto rammentare un'altra mitologia, ossia quella della connotazione fortemente culturale del diritto di famiglia, contrapposta alla tecnica neutrale di obbligazioni e contratti, connotazione che ritaglierebbe una sua asserita specialità rispetto al cuore del diritto privato, tradizionalmente individuato nel diritto dei rapporti patrimoniali. A. Vercellone, *Più di due. Verso uno statuto giuridico della famiglia poliamore*, in *Rivista critica del diritto privato*, 2017, p. 607. Cfr. M.R. Marella, *Critical Family Law*, in *Journal of Gender, Social Policy & the Law*, vol. 19, n. 2, 2011, pp. 721 ss.
- 4 N. Cipriani, *Adozioni*, in *Diritto civile minorile*, A. Cordiano e R. Senigaglia (a cura di), Napoli, Esi, 2022, p. 327. Offre un'ampia trattazione, L. Lenti, *Vicende storiche e modelli di legislazione in materia adottiva*, nel *Trattato di diritto di famiglia*, diretto da P. Zatti, II, *Filiazione*, G. Collura, L. Lenti e M. Mantovani (a cura di), 2a ed., Milano, Giuffrè, 2012, pp. 767 ss. Cfr. M.G. di Renzo Villata, *L'adozione nell'Ottocento: un istituto in un irreversibile declino?*, in *Prospettive e limiti dell'autonomia privata. Studi in onore di Giorgio De Nova*, II, G. Gitti, F. Delfini e D. Maffei (a cura di), Milano, Giuffrè, 2015, pp. 1067 ss. Per un'analisi storica dell'istituto verso periodi più risalenti, Ead., *L'adozione tra medio evo ed età moderna: un istituto al tramonto?*, in *Mélanges de l'École française de Rome: Italie et méditerranée*, 2012, pp. 141 ss. V. anche, più in generale, G. Cattaneo, voce «Adozione», in *Digesto IV ed., discipline privatistiche, sezione civile*, I, Torino, Utet, 1987, pp. 94 ss.; M. Dogliotti, *Adozione di maggiorenni e minori. Artt. 291-314. L. 4 maggio 1983, n.184. Diritto del minore a una famiglia*, nel *Commentario Schlesinger*, Milano, Giuffrè, 2002, pp. 6 ss.; G. Bonilini e M. Boselli, *L'adozione dei minori di età*, nel *Trattato di diritto di famiglia*, diretto da G. Bonilini, 2a ed., III, *La filiazione e l'adozione*, Torino, Utet, 2022, pp. 507 ss.
- 5 L. Lenti, *Vicende storiche e modelli di legislazione in materia adottiva*, cit., p. 790, osserva come ciò fosse vero specialmente per l'uomo singolo, in quanto egli «riassumeva nella sua persona l'unità familiare, era il rappresentante e la sintesi dell'intera famiglia in gran parte delle relazioni sociali e giuridiche in cui questa era coinvolta». Si può capire come, allora, per l'idoneità dell'adottante, fossero valutate le condizioni economiche, la posizione e la fama in società, piuttosto che le capacità psicologiche e la disponibilità affettiva.
- 6 *Ivi*, pp. 777 ss., in cui si individua, come primo atto normativo in tal senso approvato, una legge del Massachusetts, del 1851.
- 7 M. Mantovani, nel *Commentario Gabrielli. Della famiglia*, 2a ed., III, G. Di Rosa (a cura di), Torino, Utet, 2018, *sub art.* 1, L. n. 184/1983, p. 526.
- 8 A.C. Jemolo, *Il matrimonio*, nel *Trattato di diritto civile italiano*, diretto da Vassalli, 3a ed., Torino, Utet, 1961, p. 36.
- 9 F.D. Busnelli, *La famiglia e l'arcipelago familiare*, in *Rivista di diritto civile*, 2002, I, pp. 509 ss. Cfr. S. Patti, *La famiglia: dall'isola all'arcipelago?*, in *Rivista di diritto civile*, 2022, pp. 507 ss.; M. Paradiso, *Navigando nell'arcipelago familiare. Itaca non c'è*, in *Rivista di diritto civile*, 2016, pp. 1310 ss. V. M. Mantovani, *Lo stato di figlio. Artt. 231-249*, nel *Commentario Schlesinger*, Milano, Giuffrè, 2022, p. 4. In senso più critico, V. Calderai, *Modi di costituzione del rapporto di filiazione e ordine pubblico internazionale*, in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2017, I, pp. 986 s.
- 10 V. L. Lenti, *Diritto della famiglia*, nel *Trattato Iudica-Zatti*, Milano, Giuffrè, 2021, pp. 10 ss. Cfr. C. Irti, *Nuovi modelli familiari e tutela del minore nella crisi del rapporto di coppia*, in *Diritto civile minorile*, cit., pp. 159 ss. Come scriveva P. Perlingieri, *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, Napoli, Esi, 1984, p. 557, «è stato detto che la storia della famiglia è la storia della sua disgregazione; in realtà è la storia della sua trasformazione».

sola e i suoi figli; famiglia unipersonale, per indicare quella che coincide con la persona sola. È evidente, ormai da tempo, in Italia, non solo che questi tipi di famiglie abbiano acquistato, per svariati motivi, una notevole consistenza numerica¹¹, ma anche che siano in pressoché costante aumento¹².

L'impostazione del sistema italiano è in realtà oggetto di continue riflessioni della dottrina, che, in ordine alla possibilità di adottare per i *single*, si è divisa¹³.

Tuttavia l'anacronismo, quanto mai avvertito, determina l'urgenza di un ripensamento, nel segno dell'apertura. Le ombre sempre più lunghe di una paradigmatica mitologia ne fanno presagire il tramonto e la consegna alla storia.

2. L'adozione del minore da parte del singolo nell'ordinamento italiano

Recita l'art. 6, comma 1°, primo periodo, della legge n. 184 del 1983: «L'adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni».

Ciò non significa che i *single* non possano adottare, anzi. Le persone sole, ad esempio, possono adottare — pur non pienamente — un minore con *handicap*. Sembrerebbe paradossale che proprio un bambino con bisogni speciali possa essere adottato da un singolo, ma ciò è previsto dall'art. 44 l. adoz. L'intenzione del legislatore, in tal caso, è stata quella di permettere l'adozione anche alle persone non coniugate, per dare a questi minori un maggior numero di *chance*¹⁴.

Nel sistema giuridico italiano, infatti, l'adozione da parte del singolo è ammessa, in genere, solo nelle forme dell'adozione in casi particolari, ai sensi dell'art. 44, comma 3°, l. adoz.

Preme sottolineare, sin da subito, come la disciplina dell'adozione in casi particolari sia sensibilmente mutata a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 79 del 2022. Dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 55 l. adoz., nella parte in cui, mediante rinvio all'art. 300 c.c., «prevede che l'adozione in casi particolari non induce alcun rapporto civile tra l'adottato e i parenti dell'adottante», il giudice delle leggi ha eliminato uno dei tratti distintivi dell'istituto, rispetto all'adozione piena, maggiormente controversi¹⁵. Ora, entrambi i modelli di adozione determinano, quindi, l'instaurarsi dei rapporti parentali fra l'adottato e i parenti dell'adottante.

-
- 11 L. Fadiga, *L'adozione legittimante dei minori*, nel *Trattato di diritto di famiglia*, diretto da P. Zatti, II, *Filiazione*, cit., p. 853, calcolava che le famiglie unipersonali rappresentassero circa il 26 % del totale.
- 12 Le famiglie unipersonali, tra il 2011 e il 2019, sono incrementate maggiormente nelle Regioni del centro (+21%), dove il peso relativo di queste famiglie è passato dal 10,9% del 1971 al 37,1%, mentre nel nord-ovest salgono al 37,7% dal 16,0% del 1971, confermando il primato di questa area. Questi sono i dati del *Censimento permanente della popolazione: le famiglie in Italia, anni 2018 e 2019* dell'Istat, consultabile in www.istat.it, marzo 2022. Le famiglie monoparentali sono passate dal 5,5% nel 1983, al 15,8% nel biennio 2015-2016, circa un milione e trentaquattromila, laddove è la donna a costituire l'86,4% dei nuclei monogenitore. In Europa vi è una diffusione anche maggiore, specialmente nei Paesi del Nord: in Danimarca, il 29%; in Estonia, il 28%; in Svezia e Lituania, il 25%; in Lettonia, il 23%; in Gran Bretagna, il 22%; in Francia, 21%. Riporta queste statistiche M. Parente, *Famiglia e welfare nell'Europa del Sud. Il fenomeno delle famiglie monogenitoriali*, in *Autonomie locali e servizi sociali*, 2019, p. 470. Più contenuto il fenomeno in Croazia, con il 6%, in Romania, 7%, Grecia e Slovacchia e Finlandia, 8%. Ma si v. già il rilievo di P. Veronesi, *Costituzione, "strane famiglie" e "nuovi matrimoni"*, in *Quaderni costituzionali*, 2008, p. 602, nt. 131.
- 13 Sia concesso il rinvio, per una veloce ricognizione delle posizioni dottrinarie, a S. Corso, *Prestigiamento, ovvero sull'adozione del minore da parte del singolo*, in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2022, II, pp. 612 s., spec. nt. 35.
- 14 Si vedano, a tal proposito, le pagine di D. Bonamore, *L'adozione speciale deve essere «speciale» (legittimazione per «un solo adottante»)*, art. 6 l. 22 maggio 1974 n. 357, in *Giustizia civile*, 1994, pp. 247 ss., spec. p. 252, in cui, assai critico nei confronti della prospettiva della l. adoz., si riferisce, con amara ironia, ai soggetti esclusi dall'adozione piena, ma che possono adottare ai sensi dell'art. 44, come agli «ausiliari, i supplenti, i "panchinarini"». Contrario alla sua lettura, G. Ballarani, *L'adozione da parte del singolo: spunti di riflessione*, in *Annali Lumsa 2001*, G. Giacobbe (a cura di), Torino, Giappichelli, 2002, pp. 295 s. Sul punto v. anche C.F. Emanuele, *Nuove prospettive in tema di adozione del single*, in *Diritto di famiglia e delle persone*, 1995, p. 534. Cfr. M. Astone, *L'adozione del minore da parte del singolo*, *ivi*, pp. 525 s.
- 15 Corte costituzionale, 28 marzo 2022, n. 79, in questa *Rivista*, 2021, n. 2, pp. 196 ss.; in *Famiglia*, www.rivistafamiglia.it, maggio 2022, con nota di R. Trezza, *I correttivi "funzionali" all'istituto dell'adozione in casi particolari*. Si è ritenuto che il mancato riconoscimento dei rapporti civili con i parenti dell'adottante discriminasse, in violazione dell'art. 3 Cost., il bambino adottato "in casi particolari" rispetto agli altri figli e lo privasse di relazioni giuridiche che contribuiscono a formare la sua identità e a consolidare la sua dimensione personale e patrimoniale, in contrasto con gli artt. 31, 2° comma, e 117, 1° comma, Cost. in relazione all'art. 8 Cedu. V. L. Lenti, *Addenda di aggiornamento al Diritto della famiglia*, cit., 2022, pp. 14 s.; G. Ferrando, *Adozione in casi particolari e rapporti di parentela. Cambia qualcosa per i figli nati da maternità surrogata?*, in *Questione giustizia*, www.questionegiustizia.it, giugno 2022. Cfr. F. Zanovello, *Identità del minore adottato in casi particolari e riconoscimento giuridico dei legami*

Permangono, tuttavia, differenze fra i due tipi di adozione, oltre che per i requisiti, anche in ordine agli effetti. Così, diversamente da quanto avviene con l'adozione piena, l'adozione in casi particolari non comporta la recisione dei legami familiari del minore con la sua famiglia di origine¹⁶. Oppure, sul versante ereditario, non determina l'acquisto di diritti successori da parte dell'adottato verso l'adottante¹⁷.

Come si è rivelato nel tempo, specialmente dall'applicazione dell'art. 44, comma 1°, lett. d, l. adoz., il ricorso all'adozione in casi particolari è stato ed è tuttora alquanto frequente, a dispetto dell'intenzione del legislatore di confinare la fattispecie a casi fuori dal consueto¹⁸. Peraltro, con il venir meno di una delle più grosse differenze tra adozione piena e adozione in casi particolari, a seguito della sentenza n. 79 del 2022 della Corte costituzionale, verosimilmente le adozioni ex art. 44, soprattutto ai sensi della lett. d, potranno aumentare; quindi, in potenza, pure l'adozione del singolo¹⁹.

Considerata anche l'esistenza di ipotesi di adozione piena da parte della persona singola, pur del tutto eccezionali, come quella disposta, in seguito alla morte del coniuge durante l'affidamento preadottivo, su istanza del superstite e sempre se è nell'interesse del minore, ai sensi dell'art. 25, comma 4°, l. adoz., la giurisprudenza è giunta alla conclusione che l'adozione della persona sola non contrasta con un principio dell'ordine pubblico italiano²⁰.

In Italia, la riflessione sull'adozione da parte dei *single* si intensificò quando venne a concentrarsi sulle vicende — note anche alle cronache — della celebre attrice Dalila Di Lazzaro, da cui il caso ha preso il nome. La questione ruotava attorno all'interpretazione dell'art. 6 della Convenzione europea sull'adozione dei minori del 1967²¹, secondo il cui comma 1° «*la législation ne peut permettre l'adoption d'un enfant que par deux personnes unies en mariage [...] ou par un seul adoptant*». La Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla questione di legittimità costituzionale di tale previsione in relazione agli artt. 3, 29 e 30 Cost., sollevata dalla Corte d'appello di Roma, con ordinanza del 25 settembre 1993²²,

familiari (C. cost. n. 79 del 2022), in *Studium iuris*, 2022, pp. 813 ss.; V. Calderai, *Ordine pubblico internazionale e Drittwirkung dei diritti dell'infanzia*, in *Rivista di diritto civile*, 2022, pp. 478 ss.

- 16 «L'adozione in casi particolari ex art. 44 l. adoz. crea un vincolo di filiazione giuridica che si sovrappone a quello di sangue, non estinguendo il rapporto con la famiglia di origine, pur se l'esercizio della responsabilità genitoriale spetta all'adottante». Corte di cassazione, sezioni unite, 13 maggio 2020, n. 8847, in *Famiglia e diritto*, 2020, p. 730. V. anche Corte costituzionale, 7 ottobre 1999, n. 383, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1999, p. 2951.
- 17 Sull'istituto dell'adozione in casi particolari v., *ex multis*, F. Trolli, *L'adozione dei minori di età in casi particolari*, nel *Trattato di diritto di famiglia*, diretto da G. Bonilini, 2a ed., III, *La filiazione e l'adozione*, cit., pp. 591 ss.; G. Collura, *L'adozione in casi particolari*, nel *Trattato di diritto di famiglia*, diretto da P. Zatti, II, *Filiazione*, cit., pp. 951 ss.
- 18 L. Lenti, *Vicende storiche e modelli di legislazione in materia adottiva*, cit., pp. 789 s. Osservava L. Fadiga, *L'adozione legittimante dei minori*, cit., p. 918, come più di un terzo del totale delle adozioni nazionali annue fosse costituito dalle adozioni ex art. 44 l. adoz. Cfr. Montecchiari, *Adozione in casi particolari: la svolta decisiva della Suprema Corte di Cassazione per single e coppie di fatto*, in *Diritto di famiglia e delle persone*, 2019, pp. 1722 ss.
- 19 L. Lenti, *L'adozione*, nel *Trattato di diritto di famiglia*, diretto da P. Zatti, *Le riforme*, II, *Il nuovo diritto della filiazione*, L. Lenti e M. Mantovani (a cura di), Milano, Giuffrè, 2019, pp. 415 ss.
- 20 Corte di cassazione, 5 ottobre 1992, n. 10923, in *Foro italiano*, 1993, I, c. 2638. Cfr. Corte di cassazione, 8 novembre 1994, n. 9278, in *Famiglia e diritto*, 1995, 137, con nota di W. Riedweg. V. A. Beghè Loreti, voce «Adozione internazionale», in *Enciclopedia del diritto*, Aggiornamento I, Milano, Giuffrè, 1997, pp. 49 s.
- 21 La Convenzione firmata a Strasburgo il 24 aprile 1967, fu ratificata in Italia con l. 22 maggio 1974, n. 357. In arg. G. Cattaneo, *Convenzioni europee e leggi interne in tema di adozione dei minori e di trattamento dei figli naturali*, in *Rivista di diritto civile*, 1981, II, pp. 319 ss.; Id., *L'adozione dei minori nella Convenzione di Strasburgo e nel diritto italiano*, in *Studi in onore di Cesare Grassetti*, I, Milano, Giuffrè, 1980, pp. 323 ss.; C. Granelli, *Riforma o controriforma dell'adozione? (Appunti sul regime dell'adozione dopo l'entrata in vigore della Convenzione di Strasburgo)*, in *Diritto di famiglia e delle persone*, 1978, pp. 597 ss.; M.C. Ebene Cobelli, *La Convenzione di Strasburgo e l'adozione nel diritto interno*, in *Rivista di diritto civile*, 1975, II, pp. 687 ss. Ricorda la questione sull'esistenza di norme *self executing* nel testo della Convenzione M. Mantovani, *Note introduttive al Libro I, Titolo VIII*, nel *Commentario Cian-Trabucchi*, 14a ed., Padova, Cedam, 2020, p. 352.
- 22 Corte d'appello di Roma, sez. min., 25 settembre 1993, in *Giustizia civile*, 1993, I, pp. 2821 ss., con nota di A. Beghè Loreti, *La normativa internazionale e quella italiana in tema di adottabilità di un minore da parte di persona sola*; in *Famiglia e diritto*, 1994, pp. 48 ss., con nota di M. Dogliotti, *È possibile l'adozione da parte del singolo?*; in *Giurisprudenza di merito*, 1994, pp. 442 ss., con nota di M. Guglielmi, *Ammissibilità dell'adozione del singolo adottante*; in *Giustizia civile*, 1994, I, pp. 247 ss., con nota di D. Bonamore, *L'adozione speciale deve essere «speciale» (legittimazione per «un solo adottante», art. 6 l. 22 maggio 1974 n. 357)*, cit.; in *Giurisprudenza italiana*, 1994, I, p. 234 con note di L. Lenti, *L'adozione da parte di persone singole: la Legge 184 e la Convenzione di Strasburgo*, e L. Rossi Carleo, *Molto rumore per nulla: l'adozione da parte del singolo*; in *Nuove leggi civ. comm.*, 1993, p. 1398, con nota di C. Fioravanti, *L'adozione in base all'art. 6 par. 1 della convenzione di Strasburgo*. V. anche L. Fadiga, *L'adozione legittimante dei minori*, cit., pp. 853 ss.

escluse che l'adesione alla Convenzione avesse comportato l'introduzione in Italia dell'adozione piena da parte del singolo²³. Per tutta risposta, la stessa Corte d'appello, con decreto del 28 novembre 1994, affermò la legittimazione della persona singola a proporre domanda di adozione, qualificando la norma pattizia come *self-executing*²⁴. A porre fine alla divergenza di questa lettura giunse la Suprema Corte, negando che l'art. 6 della Convenzione avesse carattere autoapplicativo²⁵.

Successivamente, con l. 31 dicembre 1998, n. 476, di ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993, fu introdotto l'art. 29 *bis* l. adoz. Tale articolo, relativo appunto all'adozione internazionale²⁶, richiama, quanto alle condizioni soggettive degli adottanti, l'art. 6 l. adoz. e lo fa limitandosi a un mero rimando normativo, senza riferirsi esso stesso alle persone legate dal vincolo matrimoniale, anzi usando il termine generico 'persone'. Se questa scelta poteva leggersi allora come una volontà del legislatore di non precludersi un'imminente apertura alle persone singole, come è stato rilevato in dottrina, la successiva

- 23 Corte costituzionale, 16 maggio 1994, n. 183, in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 1994, I, pp. 605 ss., con nota di F. Cristiani, *L'adozione da parte del singolo: normativa convenzionale, legge italiana e prospettive di riforma alla luce dell'interesse del minore*; in *Giustizia civile*, 1994, I, pp. 1434 ss., p. 2107, con note di D. Bonamore, *Il principio di razionalità e verità della legge, le sentenze della Corte costituzionale e l'ingresso nell'ordinamento dell'adozione speciale da parte del singolo (art. 6 l. 22 maggio 1974 n. 357)*, e M. Guglielmi, *Adozione del single: rapporti tra norme comunitarie e legislazione statale*; in *Giur. it.*, 1995, I, pp. 540 ss., con nota di E. Lamarque, *Adozione da parte dei single: fra Corte costituzionale e Corte d'appello di Roma non c'è dialogo*; in *Famiglia e diritto*, 1994, pp. 245 ss., con nota di M. Dogliotti, *La Consulta, l'adozione dei singoli ed il futuro (eventuale) legislatore*; in *Giurisprudenza costituzionale*, 1994, p. 1642, con nota di Id., *La Corte costituzionale esclude l'adozione da parte del singolo... e dà consigli al futuro legislatore*; in *Rassegna di diritto civile*, 1995, p. 132, con nota di F. Ruscello, *Adozione da parte del singolo e diritti dell'adottato*. V. anche G. Collura, *op. cit.*, pp. 1013 s.
- 24 Corte d'appello di Roma, 28 novembre 1994, in *Giustizia civile*, 1995, I, pp. 249 ss., con nota di A. Beghè Loreti e M. Orlandi, *L'adozione da parte di persona sola: in merito ad una non condivisibile interpretazione della convenzione di Strasburgo*; *ivi*, p. 1355, con note di D. Bonamore, *L'adozione speciale da parte del singolo nei meandri dell'opposizione*, e di G. Manera, *Se il nostro ordinamento giuridico consenta l'adozione legittimante d'un minore anche alle persone singole*; in *Famiglia e diritto*, 1995, I, pp. 33 ss., con nota di M. Dogliotti, *L'adozione da parte del singolo e la solitudine del giudice*; in *Giurisprudenza di merito*, 1995, p. 214, con nota di M. Guglielmi, *Adozione del singolo? Sì, ma quando?*; in *Diritto di famiglia e delle persone*, 1995, pp. 516 ss., con note di M. Astone, *L'adozione del minore da parte del singolo*, di C.F. Emanuele, *op. cit.*, e di P.G. Gosso, *Il "caso Di Lazzaro" ed il gioco delle tre carte*; *ivi*, p. 1018, con nota di F. Bianco, *I recenti sviluppi giurisprudenziali in tema di adottabilità di un minore da parte di persona sola*.
- 25 Corte di cassazione, 21 luglio 1995, n. 7950, in *Corriere giuridico*, 1995, p. 1059, con nota di V. Carbone, *Adozione di minore da unico adottante: manca la norma*; in *Famiglia e diritto*, 1995, pp. 536 ss., con nota di M. Dogliotti, *Conclusa la vicenda dell'adozione da parte del singolo*; in *Giurisprudenza italiana*, 1997, I, pp. 697 ss., con nota di A. Gabrielli, *L'adozione del single tra normativa convenzionale e diritto interno: problemi attuali e prospettive di riforma*; in *Foro italiano*, 1995, I, c. 3409 ed *ivi* 1996, I, c. 627, con nota di F. Pietrangeli, *L'adozione del singolo, la convenzione di Strasburgo del 24 aprile 1967 e la legislazione vigente: critica ad una recente sentenza della corte di cassazione*; in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 1996, I, pp. 1 ss., con nota di F. Cristiani, *Sull'adozione da parte del singolo*; in *Diritto di famiglia e delle persone*, 1996, p. 490, con nota di F. Bianco, *L'adozione dei singoli e la tutela dell'interesse del minore*. Sulla vicenda cfr. G. Galuppi e L. Grasso, *Il caso Di Lazzaro: l'adozione da parte del single. Riflessioni dello psicologo e del giudice sui rischi di innovazioni a misura di adulto*, *ivi*, pp. 207 ss. Ricostruisce l'iter giurisprudenziale anche G. Stella Richter, in C. Ruperto, *La giurisprudenza sul Codice civile coordinata con la dottrina, Libro I, Delle persone e della famiglia (artt. 231-455)*, G. Stella Richter (a cura di), Milano, Giuffrè, 2011, sub art. 6 l. n. 184/1983, pp. 273 ss. Cfr. M. Guglielmi, *Sull'adozione da parte del singolo*, in *Giurisprudenza di merito*, 1997, pp. 190 ss.; M. Dogliotti, *L'adozione dei minori*, in *Giurisprudenza del diritto di famiglia. Casi e materiali*, III, *Filiazione e adozione*, M. Bessone (a cura di), Milano, Giuffrè, 2000, pp. 592 ss.
- 26 La tendenza negli ordinamenti è quella di stabilire, in linea di principio, che l'adozione nazionale e quella internazionale non si discostino se non per le disposizioni di tipo procedurale. L. Lenti, *Vicende storiche e modelli di legislazione in materia adottiva*, cit., 784. Sull'adozione internazionale v., senza pretesa di esaustività: V. Giorgianni, *L'adozione internazionale*, nel *Trattato di diritto di famiglia*, diretto da G. Bonilini, 2a ed., III, *La filiazione e l'adozione*, cit., pp. 673 ss.; R. Pescara, nel *Commentario Gabrielli. Della famiglia*, 2a ed., III, cit., sub art. 29 *bis*, L. n. 184/1983, pp. 773 ss.; L. Fadiga, *L'adozione internazionale*, nel *Trattato di diritto di famiglia*, diretto da P. Zatti, II, *Filiazione*, cit., pp. 1033 ss.; M. Dogliotti, *L'adozione internazionale*, nel *Trattato di diritto privato*, diretto da Bessone, IV, *Il diritto di famiglia*, vol. IV, *Filiazione, adozione, alimenti*, T. Auletta (a cura di), Torino, Giappichelli, 2011, pp. 491 ss.; L. Rossi Carleo, *Il diritto del minore a una famiglia: affidamento e adozione*, in *Diritto civile*, diretto da N. Lipari e P. Rescigno, I, 2, Milano, Giuffrè, 2009, pp. 499 ss.; A. Bisio e I. Roagna, *L'adozione internazionale di minori. Normativa interna e giurisprudenza europea*, Milano, Giuffrè, 2009; F. Cristiani, *L'adozione internazionale*, nel *Trattato Bonilini-Cattaneo, Il diritto di famiglia*, III, 2a ed., Torino, Utet, 2007, pp. 478 ss.; P. Morozzo della Rocca, voce «Adozione internazionale», in *Digesto IV ed., discipline privatistiche, sezione civile*, Agg., Torino, Utet, 2000, pp. 26 ss.; Id., *La riforma della disciplina dell'adozione internazionale in Italia ed in Francia*, in *Europa e diritto privato*, 1999, pp. 591 ss.; M. Dogliotti, *Adozione internazionale: ratifica della convenzione de L'Aja e nuova disciplina*, in *Famiglia e diritto*, 1999, pp. 5 ss.; Id., *L'adozione internazionale e la Convenzione de L'Aja*, in *Diritto di famiglia e delle persone*, 1995, pp. 263 ss.; A. Beghè Loreti, voce «Adozione internazionale», cit., pp. 43 ss.; B. Poletti di Teodoro, *L'adozione internazionale*, nel *Trattato Bonilini-Cattaneo, Il diritto di famiglia*, III, Torino, Utet, 1997, pp. 404 ss.; A. Vaccaro, *L'adozione internazionale e la Convenzione de L'Aja*, in *Diritto di famiglia e delle persone*, 1996, pp. 1127 ss.; A. Germanò, *L'adozione internazionale dalla legge 4 maggio 1983 n. 184 alla Convenzione de L'Aja del 29 maggio 1993*, *ivi*, pp. 1567 ss.

l. n. 149 del 2001 ha poi concluso per non innovare la disciplina sul punto²⁷, con la conseguenza che anche l'adozione internazionale da parte del singolo è ammessa, generalmente, solo nelle ipotesi previste dall'art. 44 l. adoz. e con quegli effetti²⁸.

Dalle disposizioni dettate in tema di adozione internazionale si è comunque tentato di ricavare, interpretativamente, un argomento per dare ingresso all'adozione da parte dei *single*. Così, facendo applicazione dell'art. 36, comma 4^o, l. adoz., il quale prevede il riconoscimento dell'adozione pronunciata dall'autorità di un Paese straniero su istanza di cittadini italiani, la giurisprudenza ha dichiarato l'efficacia in Italia del provvedimento anche quando adottante fosse una persona singola²⁹. La norma, infatti, non annovera, fra i suoi presupposti, il requisito del coniugio. Nonostante nel 2011 la Cassazione si sia pronunciata in senso contrario a questo orientamento³⁰, la giurisprudenza di merito ha perseverato con letture ampie³¹.

Tuttavia, come rilevato da autorevole dottrina, a seguito della sentenza n. 9006 del 2021 resa a Sezioni unite dalla Cassazione, il matrimonio non sembra più potersi dire necessario per riconoscere al provvedimento di adozione emesso dall'autorità straniera l'effetto pieno che ha in quell'ordinamento³². Pur riguardando il riconoscimento degli effetti di un provvedimento giurisdizionale straniero di adozione di minore da parte di coppia omosessuale, la pronuncia, infatti, esprime assunti di ordine più generale e di carattere sistematico, arrivando ad affermare che «l'unione matrimoniale così come prevista nell'art. 29 Cost. costituisce il modello di relazione familiare fornito, allo stato attuale della regolazione interna, del massimo grado di tutela giuridica ma in relazione agli status genitoriali non costituisce più, soprattutto dopo la riforma della filiazione, il modello unico o quello ritenuto esclusivamente adeguato per la nascita e la crescita dei figli minori e conseguentemente deve escludersi che possa essere ritenuto un limite al riconoscimento degli effetti di un atto che attribuisce la genitorialità adottiva», in quel caso, ad una coppia omoaffettiva³³.

- 27 A. Busacca, *L'adozione internazionale dei singles. Alcune riflessioni intorno all'ordinanza della Corte costituzionale n. 85 del 2003*, in *Diritto di famiglia e delle persone*, 2004, p. 608. Cfr. P. Morozzo della Rocca, *La riforma dell'adozione internazionale. Commento alla legge 31 dicembre 1998, n. 476*, Torino, Utet, 1999, *passim*.
- 28 Corte costituzionale, 15 luglio 2005, n. 347, in *Famiglia e diritto*, 2005, pp. 461 ss., con nota di V. Carbone, *Adozione internazionale di minore straniero, da parte di "non coniugato", solo nei "casi particolari"* (art. 44 l. n. 184/1983). V. L. Fadiga, *L'adozione internazionale*, cit., p. 1079 s. Cfr. B. Poletti Di Teodoro, *L'adozione internazionale*, in *Il nuovo diritto di famiglia*, Trattato diretto da G. Ferrando, III, Bologna, Zanichelli, 2007, pp. 701 ss.; L. Pineschi, *L'adozione da parte di persona singola: obblighi internazionali e profili internazionalprivatistici*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 1995, pp. 313 ss.
- 29 Corte d'appello di Torino, 30 ottobre 2000, in *Giurisprudenza di merito*, 2001, p. 636. V. A. Busacca, *op. cit.*, pp. 614 ss.
- 30 Corte di cassazione, 14 febbraio 2011, n. 3572, in *Famiglia e diritto*, 2011, pp. 697 ss., con nota di M.A. Astone, *La delibazione del provvedimento di adozione internazionale di minore a favore di persona singola*; in *Diritto di famiglia e delle persone*, 2012, p. 131, con nota di G. Magno, *Sulla delibazione di provvedimento straniero recante adozione di minorenni a favore di persona non coniugata*; in *Famiglia, persone e successioni*, 2012, pp. 29 ss., con nota di F.R. Fantetti, *La Convenzione di Strasburgo e l'adozione di minori in Italia da parte di persone singole*. L'interpretazione della Cassazione era intesa per riportare a 'sistema' quella norma, allineandola all'art. 35, comma 3^o, l. adoz., per cui la trascrizione dell'adozione nei registri dello stato civile italiano non può avere luogo ove «contraria ai principi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori». Cfr. G. Ferrando, *L'adozione in casi particolari: orientamenti innovativi, problemi, prospettive*, in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2012, II, pp. 684 s.; C.E. Tuo, *Il riconoscimento delle adozioni straniere in Italia alla prova della CEDU: il caso dei single*, in *Famiglia e diritto*, 2015, pp. 851 s.; R. Senigaglia, *Genitorialità tra biologia e volontà. Tra fatto e diritto, essere e dover-essere*, in *Europa e diritto privato*, 2017, pp. 1002 s. V. anche Corte di cassazione, 18 marzo 2006, n. 6078, in *Giur. italiana*, 2007, p. 340, con nota di G. Gandolfi, *Due problemi in tema di adozione internazionale, ivi*, 1948 ss.
- 31 Tribunale per i minorenni di Firenze, 8 marzo 2017, in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2017, I, pp. 996 ss., con nota di V. Calderai, *Modi di costituzione del rapporto di filiazione e ordine pubblico internazionale*, cit., pp. 986 ss.; in *Corriere giuridico*, 2017, pp. 940 ss., con note di G. Ferrando, *Riconoscimento dello status di figlio: ordine pubblico e interesse del minore*, e C.E. Tuo, *Riconoscimento di status familiari e ordine pubblico: il difficile bilanciamento tra tutela dell'identità nazionale e protezione del preminente interesse del minore*; in *Foro italiano*, 2017, I, cc. 1034 ss., con nota di G. Casaburi; Tribunale per i minorenni di Genova, 8 settembre 2017, in *Famiglia e diritto*, 2018, pp. 149 ss., con nota di E. Pesce, *La lunga marcia verso l'adozione piena da parte del single: una decisione originale*; Tribunale per i minorenni di Venezia, 8 giugno 2018, in *ilFamiliarista*, www.ilfamiliarista.it, settembre 2018, con commento di S. Stefanelli, *Riconoscimento dell'adozione parentale pronunciata all'estero nei confronti di single*. Cfr. B. Barel, *Le nuove frontiere dell'adozione dei minori: dal sempre più ampio riconoscimento delle adozioni all'estero all'accesso all'adozione interna da parte di coppie same-sex e di single*, in questa *Rivista*, 2020, n. 1, pp. 52 ss.
- 32 L. Lenti, *L'adozione e il paradigma matrimoniale*, in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2021, II, pp. 911 ss., spec. p. 914.
- 33 Corte di cassazione, sezioni unite, 31 marzo 2021, n. 9006, (punto 19.3 della sentenza) in questa *Rivista*, 2020, n. 2, pp. 290 ss.; in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2021, I, pp. 797 ss., con nota di L. Tormen, *Via libera alla trascrizione dell'adozione per le coppie omoaffettive*; in *Famiglia e diritto*, 2021, pp. 992 ss., con nota di A. Figone, *L'adozione straniera a favore di una coppia dello stesso sesso non contrasta con l'ordine pubblico*. Cfr. F. Zanovello, *Adozione all'estero di una coppia gay: la posizione favorevole delle*

Nonostante gli approdi giurisprudenziali abbiano, almeno in parte, oltrepassato le rigidità del requisito matrimoniale, il legislatore resta ancorato a questa scelta, circa le condizioni soggettive degli adottanti. Così, pur essendo stata ritoccata molte volte, la l. n. 184 del 1983 è rimasta, sul punto, inalterata. Dei vari interventi legislativi che hanno inciso sulla sua trama normativa³⁴, forse quello che più è parso come un'occasione mancata è stato quello operato con l. 19 ottobre 2015, n. 173. Nel riconoscere il diritto alla continuità affettiva³⁵, si sono valorizzati i legami affettivi significativi e il rapporto stabile che si venga a consolidare con il minore in affidamento, ma l'adozione piena ha continuato ad essere riservata ai coniugi, come si evince dal disposto dell'art. 4, comma 5 *bis*, l. adoz.³⁶ Non sembra potersi leggere in senso diverso neppure il comma 1 *bis* dell'art. 25 l. adoz., il quale si limita ad equiparare, ai fini dell'adozione, un prolungato periodo di affidamento familiare all'affidamento preadottivo³⁷.

Posto che, mentre il comma 5 *bis* dell'art. 4, l. adoz., fa espresso richiamo ai requisiti di cui all'art. 6, un analogo rinvio manca nel comma 5 *ter*, e che, ai sensi dell'art. 2 l. adoz., il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo può essere affidato anche a una persona singola, la tutela — che comunque deve rispondere all'interesse del minore — della «continuità delle positive relazioni socio-affettive consolidate durante l'affidamento» è riconosciuta anche verso il *single*, che si sia dimostrato in grado di garantirgli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui ha bisogno. Egli non può adottare, ma — e qui sta l'implicito della legge — può essere, per il bambino, famiglia³⁸.

Sezioni Unite, in *Studium iuris*, 2022, pp. 289 ss.; V. Montaruli, *La questione del riconoscimento dell'adozione all'estero in favore di una coppia same sex: la prevalenza dell'interesse del minore secondo la Convenzione Aja 1993*, in *Diritto di famiglia e delle persone*, 2022, pp. 331 ss.

- 34 È appena il caso di rammentare che, oltre alla menzionata l. n. 149 del 2001 e alla riforma della filiazione, hanno apportato modifiche alla l. n. 184 del 1983 anche la l. 7 aprile 2017, n. 47, sulle misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati, la l. 11 gennaio 2018, n. 4, in favore degli orfani per crimini domestici, la l. 29 luglio 2020, n. 107, istitutiva di una commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori, la l. 26 novembre 2021, n. 206, la c.d. riforma Cartabia del processo civile. Su queste leggi si v., rispettivamente, R. Senigaglia, *Considerazioni critico-ricostruttive su alcune implicazioni civilistiche della disciplina sulla protezione dei minori stranieri non accompagnati*, in *Jus Civile*, 2017, pp. 710 ss.; N. Folla, *Orfani di crimini domestici: ora una legge li tutela, li sostiene e rompe il silenzio che li circonda*, in *Famiglia e diritto*, 2018 pp. 517 ss.; A. Thiene, *Famiglie vulnerabili e allontanamento dei bambini. Note a margine della l. 29 luglio 2020, n. 107, in attesa di una riforma necessaria*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2021, pp. 33 ss.; C. Cecchella (a cura di), *La riforma del giudice e del processo per le persone, i minori e le famiglie. Legge 26 novembre 2021, n. 206*, Torino, Giappichelli, 2022. Più nel dettaglio, con riguardo alla figura del tutore volontario per i minori stranieri non accompagnati, A. Thiene, *Il tutore volontario finalmente protagonista nella vita dei minori stranieri non accompagnati*, in *La protezione dei minori non accompagnati al centro del dibattito europeo ed italiano*, A. Annoni (a cura di), Napoli, Jovene, 2018, pp. 89 ss.; Ead., *Minori stranieri non accompagnati. Compiti e responsabilità del tutore volontario entro e oltre la scuola*, in *La relazione tra Scuola e Famiglia nel segno del superiore interesse del minore. La responsabilità genitoriale tra diritti e doveri, sostegno e formazione alla genitorialità, interazioni con le istituzioni educative*, E. Marescotti e A. Thiene (a cura di), *Annali online della Didattica e della Formazione Docente*, vol. 10, n. 15-16, 2018, pp. 111 ss.
- 35 Sul diritto alla continuità affettiva, che intende tutelare la l. 19 ottobre 2015, n. 173, *ex multis*, L. Lenti, *L'adozione, nel Trattato di diritto di famiglia*, diretto da P. Zatti, *Le riforme*, II, cit., pp. 388 ss.; P. Morozzo della Rocca, *Sull'adozione da parte degli affidatari dopo la l. n. 173/2015*, in *Famiglia e diritto*, 2017, pp. 602 ss.; A. Morace Pinelli, *Il diritto alla continuità affettiva dei minori in affidamento familiare. Luci e ombre della legge 19 ottobre 2015, n. 173*, in *Diritto di famiglia e delle persone*, 2016, pp. 303 ss. Cfr. C. Rusconi, *La continuità degli affetti nella disciplina dell'affidamento e dell'adozione. Significati, sistema e prospettive*, in *Jus*, 2021, pp. 122 ss.
- 36 V. A. Thiene, *Gli affidamenti*, in *Diritto civile minorile*, cit., pp. 299 ss., spec. p. 314. Cfr. M. Moretti, *L'affidamento familiare*, nel *Trattato di diritto di famiglia*, diretto da G. Bonilini, 2a ed., III, *La filiazione e l'adozione*, cit., pp. 483 ss.; A. Cordiano, *Affidamenti e adozioni alla luce della legge sul diritto alla continuità affettiva*, in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2017, II, pp. 255 ss.
- 37 A. Morace Pinelli, *Il diritto alla continuità affettiva dei minori in affidamento familiare. Luci e ombre della legge 19 ottobre 2015, n. 173*, cit., pp. 307 s.
- 38 «Il calore di un ambiente familiare può essere offerto allo stesso modo anche da [...] una persona singola, capace di prendersi cura del minore e di assicurargli "le relazioni affettive di cui ha bisogno"». M. Mantovani, nel *Commentario Gabrielli. Della famiglia*, 2a ed., III, cit., *sub art. 2*, L. n. 184/1983, p. 541.

3. L'adozione da parte dei single negli ordinamenti europei

Fra gli anni '70 e '80 del ventesimo secolo, i sistemi giuridici europei, che già contemplavano l'adozione da parte dei singoli, nella pur differente fisionomia derivante dalle esperienze dell'Ottocento, anziché eliminarla, la riformarono, assimilandola al modello di adozione contemporaneo, che ruota attorno all'interesse del minore³⁹.

Ad orientare le scelte dei legislatori fu una presa d'atto dell'opinione comunemente accettata e della prassi sociale diffusa per cui la famiglia fondata sul matrimonio non si poteva più ritenere come la sola in grado di svolgere adeguatamente il compito di accogliere e crescere un bambino. La preferenza mostrata, in concreto, alle coppie sposate e conviventi, anche da parte dalle linee guida emanate dai governi, si giustifica per le maggiori garanzie offerte astrattamente, soprattutto dalla possibile reciproca fungibilità dei suoi componenti.

Così, oggi, l'adozione del minore da parte del singolo, in Europa, è in generale ammessa. Si vedano gli esempi di Germania, Francia, Svezia, Regno Unito, Norvegia, Svizzera. Si è pure osservata, nella maggior parte degli altri Stati, come Austria, Belgio, Finlandia, Irlanda e Spagna, la tendenza a favorire le adozioni internazionali anche quando chi intende adottare sia un *single*, senza limitare questa possibilità a casi eccezionali e valorizzando la valutazione caso per caso dell'idoneità del soggetto⁴⁰.

Osservando più da vicino le disposizioni nazionali, si può notare, ad esempio, come il § 1741 del BGB, dopo aver enunciato in apertura che «*die Annahme als Kind ist zulässig, wenn sie dem Wohl des Kindes dient*», al comma 2°, sancisca con semplicità e linearità: «*Wer nicht verheiratet ist, kann ein Kind nur allein annehmen*».

L'art. 343-1 del *Code civil* dispone che *l'adoption peut être aussi demandée par toute personne âgée de plus de vingt-six ans*. È appena il caso di notare che l'età richiesta di più di ventisei anni è stata abbassata dai più di ventotto, con la legge 219 del 21 febbraio 2022.

Nel Regno Unito, l'*Adoption and Children Act* del 2002 prevede, alla sezione 51, che «*an adoption order may be made on the application of one person who has attained the age of 21 years and is not married or a civil partner*».

Per il *Föräldräbalk* svedese, come modificato dalla legge 1288 del 2018, bastano addirittura i diciotto anni⁴¹.

La *Lov om adopsjon* norvegese, del 16 giugno 2017, n. 48, dispone che le persone singole — specificando che per persone singole si intende persone che vivono sole — possono adottare se sono in grado di prendersi cura, da sole, di un bambino, con la possibilità di regolare le condizioni ulteriori per l'adozione dei *single*⁴².

Secondo l'art. 264b, comma 1°, del Codice civile svizzero, «una persona non coniugata e non vincolata da un'unione domestica registrata può adottare da sola un minore se ha almeno 28 anni».

Forse meno immediate e più articolate, le discipline di altri ordinamenti europei consentono comunque l'adozione da parte dei *single*. Si coglie, in questo orizzonte, il distacco dell'ordinamento italiano, nel suo perseverare a richiedere il vincolo matrimoniale per poter adottare pienamente un bambino. Distacco, se si vuole, ancora più marcato, considerando la posizione dell'Italia verso il Trattato di revisione della Convenzione europea sull'adozione dei minori del 1967, aperto alla firma degli Stati il 27 novembre 2008.

L'art. 7, par. 1, lett. b, della nuova versione prevede che gli Stati ammettano l'adozione di un minore da parte di una persona sola, mentre solo facoltativa, ai sensi del par. 2, è l'estensione della possibilità di adottare anche alle coppie dello stesso sesso. È comunque concessa, all'art. 27, par. 1, la riserva sulla disposizione di cui alla menzionata lett. b⁴³. Entrato in vigore nel 2011, ad oggi è stato ratificato da 10 Paesi⁴⁴. L'Italia non solo non lo ha ratificato, ma nemmeno lo ha firmato.

39 L. Lenti, *Vicende storiche e modelli di legislazione in materia adottiva*, cit., p. 790.

40 C.E. Tuo, *Il riconoscimento delle adozioni straniere in Italia alla prova della CEDU: il caso dei single*, cit. p. 855.

41 4 kap., 5 §: «*Den som har fyllt 18 år får adoptera*».

42 *Kapittel 2, § 7*: «*Enslige kan adoptere dersom de har forutsetninger for å ha enomsorgen for et barn. Bare søkere som bor alene, regnes som enslige. Departementet kan gi forskrift om vilkår for at enslige kan adoptere*».

43 V. M. Cinque, nel *Commentario Gabrielli. Della famiglia*, 2a ed., III, cit., sub art. 6, L. n. 184/1983, p. 580. Cfr. E. Lamarque, *Adozione da parte dei single omo e eterosessuali: i paesi del Consiglio d'Europa stanno perdendo il loro margine di apprezzamento?*, in *Quaderni costituzionali*, 2008, p. 910, che si esprime in senso critico verso il nuovo testo della Convenzione. In arg., P.G. Gosso, *La nuova Convenzione europea sull'adozione dei minori*, in *Diritto di famiglia e delle persone*, 2010, pp. 400 ss.

44 Belgio, Danimarca, Finlandia, Germania, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Romania, Spagna e Ucraina. V. www.coe.int.

A fronte del pluralismo nazionale che ha sempre contraddistinto il diritto di famiglia in Europa⁴⁵, si assiste da anni a una tendente uniformazione degli ordinamenti dei Paesi membri dell'Unione europea, in una crescente omogeneità di costumi e relazioni economiche⁴⁶. Da questo punto prospettico, si può notare l'esigenza di un diritto uniforme di matrice europea, anche per la famiglia⁴⁷. L'uniformazione impressa da questo diritto, quanto all'adozione, andrebbe nella direzione già presa dalla maggior parte dei sistemi europei, cioè la direzione opposta a quella, a questo punto straordinaria, seguita dall'ordinamento italiano.

4. L'influsso del diritto internazionale nel diritto minorile interno con riguardo all'adozione di minori

«Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza»⁴⁸. Il diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito all'art. 8 Cedu, viene declinato, nell'interpretazione giurisprudenziale, per fornire del diritto interno — e in particolare del diritto di famiglia e dei minori — letture in grado di concretarsi in soluzioni rispettose della persona, della sua dignità e dei suoi diritti. In questo riveste un ruolo di particolare rilievo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo⁴⁹.

Per quanto riguarda nello specifico l'adozione da parte di persona sola, deve rilevarsi come in un primo momento, nel 2002, i giudici di Strasburgo si pronunciarono ritenendo non violati i principi di cui agli artt. 8 e 14 della Convenzione in un caso in cui le autorità nazionali avevano negato l'adozione a una persona singola sulla base del suo orientamento sessuale, pur essendo ammessa nell'ordinamento di quello Stato — la Francia — l'adozione da parte di *single* eterosessuali⁵⁰. Quell'indirizzo fu poi superato da una successiva pronuncia, del 2008, in cui si affermò invece la violazione degli stessi principi dinanzi al rigetto, da parte delle autorità interne, della richiesta di adozione per il fatto che la richiedente fosse omosessuale⁵¹. Pur senza arrivare ad affermare un generalizzato diritto di adottare in capo ai singoli, la Corte europea evidenziò come, una volta che nell'ordinamento interno si sia riconosciuta l'adozione da parte di persona singola, non sia possibile darvi applicazione in modo discriminatorio, diversamente incorrendo nella violazione appunto degli artt. 8 e 14⁵².

-
- 45 V. Scalisi, «Famiglia» e «famiglie» in Europa, in *Rivista di diritto civile*, 2013, p. 7, che parla di una situazione di quasi “babele” in relazione alle legislazioni degli Stati europei in materia di famiglia. In arg. G. Autorino, *Adozione e affidamento familiare: nuove definizioni e nuove tensioni*, in *Comparazione e diritto civile*, www.comparazioneDIRITTOCIVILE.it, 2014, pp. 1 ss.
- 46 P. Zatti, *Familia, familiae - Declinazioni di un'idea. I. La privatizzazione del diritto di famiglia*, in *Familia*, 2002, p. 11.
- 47 M. Mantovani, nel *Commentario Gabrielli. Della famiglia*, 2a ed., III, cit., sub art. 1, L. n. 184/1983, p. 532; Ead., *I fondamenti della filiazione*, nel *Trattato di diritto di famiglia*, diretto da P. Zatti, II, *Filiazione*, cit., pp. 8 ss. Cfr. D. Amram e A. D'Angelo (a cura di), *La famiglia e il diritto fra diversità nazionali ed iniziative dell'Unione Europea*, Padova, Cedam, 2011. Si tenga in ogni caso a mente che attualmente manca una generale competenza in capo all'Unione europea in materia di famiglia.
- 48 Art. 8, par. 1, Convenzione europea dei diritti dell'Uomo.
- 49 Sull'opera di indirizzo svolta dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo sugli orientamenti dei giudici italiani in materia di adozione, un esempio rilevante può essere dato dall'adozione mite. V., *ex plurimis*, A. Thiene, *Semiabbandono, adozione mite, identità del minore. I legami familiari narrati con lessico europeo*, in *Famiglia e diritto*, 2020, pp. 1067 ss.; P. Morozzo della Rocca, *Abbandono e semiabbandono del minore nel dialogo tra CEDU e corti nazionali*, in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2020, I, pp. 830 ss.; F. Zanovello, *L'uso giurisprudenziale dell'adozione “mite”*, in *Studium iuris*, 2021, pp. 1089 ss. Si permetta il rinvio, anche per riferimenti bibliografici e giurisprudenziali, a S. Corso, *Sfumatore applicative dell'adozione mite, tra conferma di una soluzione e attesa di un ripensamento*, in *Famiglia e diritto*, 2022, pp. 246 ss.
- 50 Corte Edu, 26 febbraio 2002, *Fretté c. Francia*, in *Familia*, 2003, pp. 521 ss., con nota di E. Varano, *La Corte europea dei diritti dell'uomo e l'inesistenza del diritto di adottare*.
- 51 In quel caso, però, la richiedente aveva una compagna e, per via del dissenso di questa all'adozione, fu ritenuta corretta la valutazione circa la contrarietà all'interesse della minore adottanda. Corte Edu, 22 gennaio 2008, *E.B. c. Francia*, in *Diritto di famiglia e delle persone*, 2008, pp. 1089 s., con nota di A. Donati, *Omosessualità e procedimento di adozione in una recente sentenza della Corte di Strasburgo*. Cfr. E. Lamarque, *Adozione da parte dei single omo e eterosessuali: i paesi del Consiglio d'Europa stanno perdendo il loro margine di apprezzamento?*, cit., pp. 906 ss.
- 52 Punto 49 della sentenza. V. C.E. Tuo, *Il riconoscimento delle adozioni straniere in Italia alla prova della CEDU: il caso dei single*, cit., pp. 852 s. Sui casi *Fretté* ed *E.B.* cfr. M.G. Ruo, *A proposito di omogenitorialità adottiva e interesse del minore*, in *Famiglia e diritto*, 2015, p. 590; L. Tomasi, nel *Commentario breve alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo Bartole De Sena Zagrebelsky*, 2012, sub art. 8, p. 334.

Nel senso dell'estraneità, al disposto dell'art. 8, del diritto di adottare o di formare una famiglia si pronunciò la Corte europea con la sentenza del 2010, resa nel caso *Moretti e Benedetti c. Italia*⁵³. In quella circostanza si affermò che «il diritto al rispetto di una “vita familiare” non tutela il semplice desiderio di formare una famiglia; esso presuppone l'esistenza di una famiglia» o almeno di una relazione⁵⁴.

In armonia a tale assunto si era espressa la Corte in precedenza, giungendo a riconoscere la violazione dell'art. 8 di fronte al rifiuto da parte delle autorità nazionali di riconoscere l'adozione piena da parte di una persona singola, che aveva già ottenuto tale adozione all'estero⁵⁵. Quella pronuncia — resa nel caso *Wagner c. Lussemburgo* — assume importanza per l'adozione dei *single*, perché, anziché escluderla, viene ad ammetterla nel raggio di applicazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, nella misura in cui essa sia funzionale al riconoscimento e alla tutela di un legame affettivo, e non solo, venuto ad esistenza.

La realtà, quindi, prima del diritto, le persone prima dei principi⁵⁶. In quest'ottica l'adozione — pure l'adozione dei *single* — si disvela come non già scopo, ma strumento, ossia elemento funzionale o strumentale per qualcos'altro. La decisione veniva assunta dai giudici, «bearing in mind that the best interests of the child are paramount in such a case»⁵⁷.

È il superiore interesse del minore che, pur non comparando esplicitamente tra le disposizioni della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo, si ritiene, nella giurisprudenza della Corte europea, aspetto essenziale del diritto al rispetto della vita privata e, specialmente, familiare⁵⁸. È stato, peraltro, sempre alla luce dei *best interests of the child*, che la Corte europea dei diritti dell'Uomo ha sviluppato il suo insegnamento, in materia di adozione, nella direzione del *favor* per la conservazione dei legami familiari⁵⁹.

Fu la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, nota anche come Convenzione di New York, del 1989, a dare formale riconoscimento a tale principio, all'art. 3.

Com'è noto, tale Convenzione segnò il passaggio, nel mondo del diritto, dalla visione del minore come 'oggetto' di diritti al bambino come 'soggetto' di diritti. Anche il minore quindi è diventato protagonista di questa stagione dei diritti⁶⁰. Il tema — e l'idea di titolarità di diritti in capo al minore — in realtà era già presente, almeno *in nuce*, nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, approvata

53 Corte Edu, 27 aprile 2010, *Moretti e Benedetti c. Italia*, in *OneLegale*. Come si legge al punto 47 della sentenza, «le disposizioni dell'articolo 8 non garantiscono né il diritto di formare una famiglia né il diritto di adottare». In quel caso un minore, a seguito di un affidamento di lungo periodo, era stato dichiarato adottabile e adottato da altre persone, senza che fosse tenuto in considerazione il legame instauratosi con gli affidatari. Cfr. L. Lenti, *L'interesse del minore nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo: espansione e trasformismo*, in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2016, II, p. 157. In arg. L. Tomasi, *op. cit.*, pp. 301, 334.

54 Punto 47 della sentenza.

55 Corte Edu, 28 giugno 2007, *Wagner c. Lussemburgo*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2008, p. 467. V. G. Ferrando, *L'adozione in casi particolari: orientamenti innovativi, problemi, prospettive*, cit., p. 686; M.A. Astone, *La delibazione del provvedimento di adozione internazionale di minore a favore di persona singola*, cit., pp. 705 s.; P. Pirrone, *Limiti e “contro limiti” alla circolazione dei giudicati nella giurisprudenza della Corte Europea dei diritti umani: il caso Wagner*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2009, pp. 151 ss. Peraltro evidenzia l'approccio casistico dei giudici di Strasburgo e di quelli di Lussemburgo V. Scalisi, «Famiglia» e «famiglie» in Europa, cit., pp. 18 s.

56 «The national authorities refused to recognise that situation, making the Luxembourg conflict rules take precedence over the social reality and the situation of the persons concerned in order to apply the limits which Luxembourg law places on full adoption». Punto 133 della sentenza.

57 *Ibidem*.

58 L. Lenti, *L'interesse del minore nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo: espansione e trasformismo*, cit., pp. 148 ss. Cfr. E. Battelli, *Il diritto del minore alla famiglia tra adottabilità e adozione, alla luce della giurisprudenza CEDU*, in *Diritto di famiglia e delle persone*, 2021, pp. 838 ss.; G. Ferrando, *I diritti dei minori nella famiglia in difficoltà*, in *Famiglia e diritto*, 2010, pp. 1174 ss.; Ead., *Genitori e figli nella giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo*, in *Famiglia e diritto*, 2009, pp. 1049 ss.; A. Pasqualetto, *L'adozione mite al vaglio della corte europea dei diritti dell'uomo tra precedenti giurisprudenziali e prospettive de jure condendo*, in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2015, II, pp. 155 ss.; J. Long, *Il diritto italiano della famiglia e minorile alla prova della Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, in *Europa e diritto privato*, 2016, pp. 1059 ss.; M. Di Masi, *L'interesse del minore quale unica certezza nell'odierno diritto di famiglia*, in *Comparazione e diritto civile*, 2019, pp. 109 ss.

59 Cfr. A. Finessi, *Adozione legittimante e adozione c.d. mite. Tra proporzionalità dell'intervento statale e best interests of the child*, in *Nuove leggi civili commentate*, 2020, pp. 1343 ss. V. F. Zanovello, *Semiabbandono e interesse del minore alla conservazione dei legami familiari. La Cassazione ribadisce il ricorso all'adozione “mite”*, in *Famiglia e diritto*, 2021, pp. 590 ss., spec. pp. 593 ss.; E. Battelli, *L'adozione mite come diritto del minore: tra opportunità e identità*, in *The best interest of the child*, M. Bianca (a cura di), Roma, Sapienza Università Editrice, 2021, pp. 285 ss.

60 D'obbligo è il riferimento a N. Bobbio, *L'età dei diritti*, Einaudi, 2014 (1990). *Ex plurimis*, E. Pariotti, *I diritti umani. Concetto, teoria, evoluzione*, Padova, Cedam, 2013. Sui diritti dei minori e per una lettura in senso storico e pedagogico v. A. Thiene, *La*

dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, e pure nella Convenzione europea dei diritti dell'Uomo. D'altro canto, il bisogno di garantire speciale protezione ai bambini si manifestò già nella Dichiarazione di Ginevra del 1924 sui diritti del fanciullo e nella Dichiarazione dei diritti del fanciullo adottata dall'Assemblea generale il 20 novembre 1959 e fu anche riconosciuto nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, agli artt. 23 e 24, e nel Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, all'art. 10.

Nel solco della promozione dei diritti dei minori si colloca la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori, adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e ratificata dall'Italia con l. 20 marzo 2003 n. 77⁶¹, con l'obiettivo di facilitare l'esercizio di diritti procedurali attribuiti ai minori in procedimenti innanzi all'autorità giudiziaria. L'interesse superiore del minore viene richiamato proprio in apertura, all'art. 1⁶².

La tutela dei diritti dei minori è dunque espressione dei *best interests of the child*, che vengono a sostanziare così, dal piano internazionale alla dimensione nazionale, una sorta di principio supremo del diritto minorile, al cui rispetto è chiamata ogni istituzione, che pure sia promanazione del potere legislativo, esecutivo o giudiziario⁶³. Perciò tanto i giudici, il Governo e le amministrazioni, nell'applicare, quanto, ancor prima, il legislatore, nel delineare il diritto del minore a una famiglia, devono osservare, sopra ogni cosa, il principio dei *best interests of the child*⁶⁴.

5. A proposito di una proposta

L'accesso all'adozione da parte di chi non sia unito in matrimonio e, nello specifico, dei *single*, in Italia, è in verità oggetto di un lungo dibattito di politica legislativa⁶⁵.

Se la Corte costituzionale, con la sentenza n. 183 del 1994, chiarì che un ampliamento alle persone singole della possibilità di adottare non trova ostacoli nei principi di cui agli artt. 3, 29 e 30 Cost., fu poi la Cassazione ad affermare, nella sentenza n. 3572 del 2011, che il legislatore potrebbe certo introdurre l'ipotesi di adozione piena anche per i *single*. Né sono mancati, in tal senso, progetti di legge⁶⁶.

Una particolare attenzione merita ora, non solo per la novità, ma anche per l'intento di perseguire l'eguaglianza e la pari dignità di tutte le famiglie, la proposta delle associazioni Famiglie Arcobaleno e Rete Lenford⁶⁷.

Intitolata "Disposizioni in materia di vita familiare delle coppie formate da persone dello stesso sesso e di stato giuridico dei figli, nonché di accesso all'adozione e alla procreazione medicalmente assistita per le persone di stato libero", si compone di nove articoli, aprendosi con la dichiarazione delle finalità,

grammatica dei diritti dei bambini e dei genitori nel pensiero di Gianni Rodari, in "Il cielo è di tutti", la terra è di tutti. Gianni Rodari, l'educazione e i diritti dell'infanzia, M. Benetton (a cura di), Pisa, ETS, 2020, pp. 93 ss.

- 61 In arg., C. Fioravanti, *I diritti del bambino tra protezione e garanzie; l'entrata in vigore, per la Repubblica italiana, della Convenzione di Strasburgo*, in *Nuove leggi civili commentate*, 2003, pp. 561 ss.; G. Contri (a cura di), *Minori in giudizio. La Convenzione di Strasburgo*, Milano, Franco Angeli, 2012.
- 62 Allo stesso modo il principio dei *best interest of the child* ha ispirato la formulazione dell'art. 24, comma 2°, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, c.d. Carta di Nizza. V. F. Albano, *I best interests of the child tra passato, presente e futuro, The best interest of the child*, cit., pp. XXIII ss.
- 63 V. L. Lenti, *Note critiche in tema di interesse del minore*, in *Rivista di diritto civile*, 2016, pp. 86 ss. Cfr. L.A. Scarano, *The best interest of the child nella giurisprudenza della Corte suprema di cassazione*, in *The best interest of the child*, cit., pp. 101 ss.; M. Di Masi, *L'interesse del minore. Il principio e la clausola generale*, Napoli, Jovene, 2020; S. Sonelli, *L'interesse superiore del minore. Ulteriori «tessere» per la ricostruzione di una nozione poliedrica*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 2018, pp. 1373 ss.; G. Corapi, *La tutela dell'interesse superiore del minore*, in *Diritto delle successioni e della famiglia*, 2017, pp. 777 ss.; E. Lamarque, *Prima i bambini. Il principio dei best interests of the child nella prospettiva costituzionale*, Milano, Franco Angeli, 2016.
- 64 È alla luce di questo principio che in Europa si sono compiute le riforme del diritto della filiazione. M. Mantovani, *I fondamenti della filiazione*, cit., p. 9.
- 65 L. Lenti, *Vicende storiche e modelli di legislazione in materia adottiva*, cit., p. 789; Id., *Diritto della famiglia*, cit., p. 1067; R. Pescara, nel *Commentario Gabrielli. Della famiglia*, 2a ed., III, cit., sub art. 29 bis, L. n. 184/1983, p. 779.
- 66 Cfr. M.C. Ebene Cobelli, *Le adozioni. Prospettive d'una riforma ed esperienze giuridiche europee*, Padova, Cedam, 1981, pp. 82 s.; E. Pesce, *op. cit.*, pp. 157 ss.
- 67 Il testo, accompagnato da una breve illustrazione, è consultabile online alle corrispondenti pagine delle associazioni, www.famigliearcobaleno.org e www.retelenford.it, giugno 2022.

ossia disciplinare il diritto alla vita familiare delle coppie formate da persone dello stesso sesso e lo stato giuridico dei figli nati a seguito dell'applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita, nonché l'accesso all'adozione e alla procreazione medicalmente assistita per le persone di stato libero, e con il riconoscimento, ai figli con genitori dello stesso sesso, dello stesso stato giuridico e del godimento dei medesimi diritti dei figli di genitori di sesso diverso.

La proposta non è dunque circoscritta all'ambito delle adozioni, ma attraversa più istituti, per un intervento trasversale ed ambizioso. Tra i suoi punti fondamentali rientrano, infatti, il matrimonio egualitario, il riconoscimento alla nascita per i figli e le figlie di coppie dello stesso sesso, l'accesso ai percorsi di procreazione medicalmente assistita per donne *single* e coppie di donne, oltre all'accesso alle adozioni per i *single*, a prescindere da orientamento sessuale e identità di genere, e coppie dello stesso sesso.

Le soluzioni offerte si pongono alquanto in linea con le statuizioni della Corte costituzionale, espresse nelle sentenze nn. 32 e 33 del 2021⁶⁸. Nel dichiarare inammissibili le questioni di legittimità costituzionale rispettivamente degli artt. 8 e 9, l. n. 40/2004, e 250 c.c. e degli artt. 12, comma 6°, l. n. 40/2004, 64, comma 1°, lett. g, l. 31 maggio 1995, n. 218, e 18, d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, il giudice delle leggi ha riconosciuto un vuoto di tutela dell'interesse del minore e, stante l'indifferibilità dell'individuazione di risposte normative adeguate, ha invitato il legislatore ad intervenire.

Limitando ora lo sguardo alle modifiche presentate all'art. 6 l. adoz., si osserva come l'art. 5, lett. a, della proposta ne operi la sostituzione proprio del primo periodo. Il nuovo testo reciterebbe: «L'adozione è consentita individualmente a persone di stato libero, nonché ai conviventi purché la convivenza duri da almeno tre anni, ai coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni e alle parti dell'unione civile costituita da almeno tre anni».

Accanto all'ipotesi della coppia sposata, sono posti i conviventi e le parti dell'unione civile⁶⁹, mantenendo il requisito temporale dei tre anni, per la stabilità del legame, e le persone di stato libero. Si può intuire da ciò come lo spirito della proposta non sia affatto il disconoscimento della tradizione, ma il riconoscimento di realtà — nuove in quest'area del diritto, ma ben note alla società — e l'affiancamento, al percorso tradizionale, di strade diverse, che possano egualmente servire all'interesse superiore del minore. Nessuna sottrazione, quindi, ma un'addizione.

Gli altri requisiti per l'adozione non vengono toccati, quindi restano la capacità genitoriale e i limiti di età, di cui rispettivamente ai commi 2° e 3°, con i correttivi disposti ai commi 5° e 6° dell'art. 6 l. adoz. Per tutte le necessità di coordinamento che le modifiche farebbero sorgere, l'art. 6 della proposta prevede apposita delega al Governo per l'adeguamento delle disposizioni vigenti contenute nel codice civile, nella l. adoz.⁷⁰ e nel D.p.r. 3 novembre 2000, n. 396.

68 Corte costituzionale, 9 marzo 2021, nn. 32 e 33, in questa *Rivista*, 2020, n. 2, pp. 266 ss.; in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2021, I, pp. 616 ss., con commento di B. Checchini, *L'«omogenitorialità» ancora al vaglio della Corte costituzionale*, *ivi*, pp. 609 ss., e con discussione di E. Bilotti, *La tutela dei nati a seguito di violazione dei divieti previsti dalla l. n. 40/2004. Il compito del legislatore dopo il giudizio della Corte costituzionale*; G. D'Amico, *La Corte e il "non detto". Riflessioni a partire dalle sentt. n. 32 e 33 del 2021*; G. Ferrando, *Diritti dei bambini e genitori dello stesso sesso. Il cambio di passo della Consulta*; U. Salanitro, *L'adozione e i suoi confini. Per una disciplina della filiazione da procreazione assistita illecita*; M.C. Venuti, *Diritti dei figli vs. genitorialità same-sex: antitesi o composizione? Il dialogo (muto?) tra la Corte costituzionale e il legislatore italiano*, tutti in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2021, II, pp. 929 ss.; in *Famiglia e diritto*, 2021, pp. 680 ss., con note di M. Dogliotti, *Due madri e due padri: qualcosa di nuovo alla Corte costituzionale, ma la via dell'inammissibilità è l'unica percorribile?*, e di G. Ferrando, *La Corte costituzionale riconosce il diritto dei figli di due mamme o di due papà ad avere due genitori*. Cfr. P. Veronesi, *Ancora sull'incerto mestiere del nascere e del diventare genitori: i casi di cui alle sentenze nn. 32 e 33 della Corte costituzionale*, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, 2021, pp. 483 ss. e gli altri scritti pubblicati nel fasc. n. 3/2021 della medesima *Rivista*. V. anche S. Cecchini, *Illiceità del ricorso a tecniche di PMA da parte di coppie dello stesso sesso e tutela del preminente interesse del minore: la sentenza n. 32/2021 della Corte costituzionale*, in *Corti supreme e salute*, 2021, fasc. 2, pp. 401 ss.

69 La nuova previsione, che si propone, si accompagna, tra l'altro, all'abrogazione dell'art. 1, comma 20°, l. n. 76 del 2016, limitatamente ai periodi secondo e terzo. Su tale legge, in generale, v. M. Gattuso, *Principi e caratteri generali*, nel *Trattato di diritto di famiglia*, diretto da P. Zatti, *Le riforme*, I, cit., pp. 3 ss. Cfr. F. Azzarri, *Le unioni civili: luci e ombre*, in *Diritto e persone LGBTQI+*, M. Pelissero e A. Vercellone (a cura di), Torino, Giappichelli, 2022, pp. 55 ss.

70 Ad esempio, restando nel perimetro dell'art. 6 l. adoz., il comma 7° andrebbe coordinato con la nuova formulazione del primo periodo del comma 1°, includendo, laddove si legge 'coniugi', anche le parti dell'unione civile, per evitare la disparità di trattamento. Allo stesso modo, in ordine al requisito temporale per la stabilità del rapporto, andrebbe adeguato il comma 4° per le parti dell'unione civile, laddove ora si riferisce solo ai coniugi; ma detto requisito sarebbe da ritenere soddisfatto anche qualora la coppia dello stesso sesso sia unita civilmente da meno di tre anni, se si tratta di persone che prima abbiano convissuto per un periodo almeno tale da raggiungere i tre anni sommandosi con quello dell'unione civile, analogamente a quanto si ritiene attualmente per i coniugi. Cfr. M. Cinque, *op. cit.*, pp. 581 ss.

L'apertura dell'adozione piena da parte dei *single* si abbina, in questo testo, a quella verso la coppia formata da persone dello stesso sesso. Una diversa scelta, che ammettesse solo la prima e non anche la seconda, non si potrebbe che connotare, del resto, di intrinseca irragionevolezza⁷¹.

La prospettata sostituzione del primo periodo dell'art. 6 l. adoz. comporterebbe pure, come corollario, la fine di quella continuità affettiva riconosciuta in modo completo solo a metà, ossia esclusivamente per la coppia di coniugi, *ex art. 4, comma 5 bis, l. adoz.*, recuperando l'occasione persa con la l. n. 173 del 2015⁷².

Per i risvolti che possono avere, almeno indirettamente, sull'adozione — non tanto sulla sua disciplina, quanto sulla sua applicazione — è opportuno fare un rapido cenno anche ad alcune delle modifiche avanzate alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, con la dovuta premessa, non del tutto scontata, che, nei fatti, la p.m.a. può assumere per la coppia, a rimedio dell'infertilità, un ruolo di strumento alternativo rispetto all'adozione, in una dinamica di concorrenza, e disvelando come, nonostante dare una famiglia al minore bisognoso sia lo scopo dell'adozione, essa svolga anche la funzione di dare alla famiglia un bambino⁷³.

L'art. 3, comma 1°, lett. c, della proposta sostituisce l'ultima porzione di testo dell'art. 5 della l. n. 40 del 2004, in modo che quell'articolo reciti: «Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1, possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita le coppie formate da persone di sesso diverso ovvero da due donne, in età potenzialmente fertile, entrambe maggiorenni e viventi nonché la donna di stato libero maggiorenne e in età potenzialmente fertile». Questo e l'aggiunta di un comma 3°, all'art. 1, del seguente tenore: «Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è consentito altresì quando la condizione di sterilità o di infertilità di coppia derivi dalla coincidenza di sesso nella coppia formata da due donne o quando sia manifestata la volontà della donna di stato libero di accedere individualmente alla procreazione medicalmente assistita», ridimensionano quel principio di bigenitorialità, che fu allora, con l'approvazione di della l. 40/2004, riaffermato⁷⁴.

Il mosaico ridisegnato dalla proposta prosegue fra i tasselli della filiazione arrivando alla gestazione per altri⁷⁵. Com'è noto, la Cassazione ha affermato, nella celebre sentenza resa a Sezioni unite, n. 12193 del 2019⁷⁶, che, pur essendo possibile dare rilievo al rapporto genitoriale attraverso l'adozione in casi particolari, *ex art. 44, comma 1°, lett. d, l. adoz.*, il riconoscimento dell'efficacia del provvedimento giurisdizionale straniero con cui si sia accertato il rapporto di filiazione tra un minore nato all'estero mediante il ricorso alla maternità surrogata ed il genitore d'intenzione, cittadino italiano, trova ostacolo nel divieto della surrogazione di maternità previsto dall'art. 12, comma 6°, l. n. 40/2004, qualificabile come principio di ordine pubblico.

- 71 L. Pannarale e M. Bellomo, *Adottanti e adottati. Alla ricerca della famiglia che non c'è*, in *Sociologia del diritto*, 2011, pp. 149 ss. Cfr. A. Lorenzetti, *Matrimonio e filiazione: legame indissolubile?*, in *La «società naturale» e i suoi «nemici». Sul paradigma eterosessuale del matrimonio*, R. Bin-G. Brunelli-A. Guazzarotti-A. Pugiotta-P. Veronesi (a cura di), Torino, Giappichelli, 2010, pp. 228 s.
- 72 Come ricorda P. Serra, *Quando l'affidamento diventa adozione: opportunità e criticità nelle relazioni vissute dal minore*, in *Minori-giustizia*, 2015, fasc. 4, pp. 26 ss., è noto fin dagli anni '50 del secolo scorso, cioè dagli studi di John Bowlby, non solo che per il minore, una volta affidato a una figura materna, viene presto a crearsi con quest'ultima un legame tanto profondo quanto consentito dalle capacità relazionali dei soggetti e dalle doti del *caregiver*, ma anche che il distacco dal *caregiver* può essere disturbante per la serenità del bambino.
- 73 L. Lenti, *Diritto della famiglia*, cit., p. 1047; P. Morozzo della Rocca, nel *Commentario Gabrielli. Della famiglia*, IV, Torino, Utet, 2010, sub art. 6, l. n. 184/1983, pp. 50 ss. V. M. Cinque, *op. cit.*, p. 576, nt. 1.
- 74 L. Lenti, *Vicende storiche e modelli di legislazione in materia adottiva*, cit., p. 789, nt. 57.
- 75 In arg. A. Schillaci, *«Le» gestazioni per altri: una sfida per il diritto*, in *Diritto e persone LGBTQI+*, cit., pp. 111 ss.
- 76 Corte di cassazione, sezioni unite, 8 maggio 2019, n. 12193, in questa *Rivista*, 2019, n. 1, pp. 159 ss.; in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2019, I, pp. 741 ss., con commento di U. Salanitro, *Ordine pubblico internazionale, filiazione omosessuale e surrogazione di maternità*, *ivi*, pp. 737 ss.; in *Famiglia e diritto*, 2019, pp. 653 ss., con note di M. Dogliotti, *Le Sezioni Unite condannano i due padri e assolvono le due madri*, e di G. Ferrando, *Maternità per sostituzione all'estero: le Sezioni Unite dichiarano inammissibile la trascrizione dell'atto di nascita. Un primo commento*; in *Corriere giuridico*, 2019, pp. 1198 ss., con note di D. Giunchedi, *Maternità surrogata tra ordine pubblico, favor veritatis e dignità della maternità*, e di M. Winkler, *Le Sezioni Unite sullo statuto giuridico dei bambini nati all'estero da gestazione per altri: punto di arrivo o punto di partenza?*; in *Diritto di famiglia e delle persone*, 2019, pp. 392 ss., con nota di D. Mazzamuto, *La decisione delle Sezioni Unite: i nuovi fronti della «genitorialità sociale»*. Cfr., sul tema, il focus *L'interesse del minore e le esigenze di ordine pubblico nella sentenza delle Sezioni unite n. 12193/19*, a cura di M. Gattuso, con i contributi di M.C. Venuti, V. Barba, M. Dogliotti, S. Izzo e S. Tonolo, pubblicati in questa *Rivista*, nel fasc. 2 del 2019, pp. 6 ss. V. anche G. Ferrando, *I bambini prima di tutto. Gestazione per altri, limiti alla discrezionalità del legislatore, ordine pubblico*, in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2019, II, pp. 815 ss. La pronuncia si innesta su un tessuto di riflessioni che andava aumentando. *Ex multis*, A. Schillaci, *Le vie dell'amore sono infinite. La Corte di Cassazione e la trascrizione dell'atto di nascita straniero con due genitori dello stesso sesso*, in www.articolo29.it, ottobre 2016.

Ora, oggetto di modifiche nella proposta non è tale comma 6°, bensì la l. 31 maggio 1995, n. 218. In particolare, secondo l'art. 4 della proposta, sarebbe aggiunto un art. 67 bis, ai sensi del quale, la sentenza, l'atto o il provvedimento straniero formato a seguito di ricorso a surrogazione di maternità realizzata in conformità alla legge del luogo, che riconosce il rapporto di filiazione con il genitore di intenzione, viene trascritto dall'ufficiale dello stato civile e l'atto è trasmesso senza indugio al Pubblico Ministero per l'impugnazione ai sensi dell'articolo 67. «L'autorità giudiziaria — dispone il comma 2° — accerta con ogni mezzo la non contrarietà del riconoscimento all'interesse del minore, considerate le concrete circostanze del caso».

La rivisitazione pure dei complessi meccanismi giuridici del diritto internazionale privato, consapevole della tortuosità dei sentieri percorsi dalla giurisprudenza⁷⁷, mira alla composizione di ragioni differenti, preferendo all'astrattezza dei concetti e all'immediatezza del compromesso, spesso insoddisfacente, dell'adozione in casi particolari, la concretezza dei singoli casi, nella quale solamente possono valutarsi i *best interests of the child*.

Sembra che ciò, in fondo, sia uno dei tratti distintivi di tutto il testo.

6. La migliore delle famiglie possibili

La legittimità costituzionale della disciplina dell'adozione circa le condizioni soggettive degli adottanti, in particolare dell'art. 29 bis, comma 1°, l. adoz., nella parte in cui non prevede che anche la persona non coniugata e residente in Italia possa presentare dichiarazione di disponibilità ad adottare un minore straniero e chiedere di essere dichiarata idonea all'adozione piena, è stata oggetto della questione sollevata dal Tribunale per i minorenni di Firenze, con ordinanza del 26 novembre 2020⁷⁸. Peraltro, proprio con riguardo all'adozione internazionale, il tema dell'adozione del minore da parte della persona sola acquista un significato più ampio, perdendo peso l'argomento matematico del rapporto fra il numero degli aspiranti genitori adottivi e il numero degli adottabili⁷⁹.

Nonostante la Corte costituzionale abbia dichiarato l'inammissibilità della questione, per carenze motivazionali, e quindi non abbia inciso sull'assetto normativo, la sentenza⁸⁰ riaccende l'attenzione sul-

77 Gli studi sul tema, nell'intreccio fra le molteplici questioni connesse, non si contano. Su tutti, P. Zatti, *Maternità e surrogazione*, in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2000, II, pp. 193 ss.; L. Lenti, *Diritto della famiglia*, cit., pp. 194 ss.; M. Mantovani, *Lo stato di figlio. Artt. 231-249*, cit., pp. 41 ss. Cfr. B. Checchini, «Vita familiare» vs «maternità surrogata»: il nuovo punto di equilibrio della Corte europea. Quale rilievo all'identità del nato?, in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2022, I, pp. 396 ss.; A.G. Grasso, *Maternità surrogata altruistica e tecniche di costituzione dello status*, Torino, Giappichelli, 2022; M. Caielli, B. Pezzini e A. Schil-laci (a cura di), *Riproduzione e relazioni. La surrogazione di maternità al centro della questione di genere*, Torino, CIRSDc – Centro Interdisciplinare di Ricerche e Studi delle Donne e di Genere dell'Università degli Studi di Torino, 2019; V. Scalisi, *Maternità surrogata: come «far cose con regole»*, in *Rivista di diritto civile*, 2017, pp. 1097 ss.; L. Poli, *Gestazione per altri e stepchild adoption: gli errori del legislatore italiano alla luce del diritto internazionale*, in *DPCE online*, 2016, fasc. 3, pp. 99 ss.; M. Di Masi, *Maternità surrogata: dal contratto allo status*, in *Rivista critica del diritto privato*, 2014, pp. 615 ss. V. anche M.P. Iadicicco, *Procreazione umana e diritti fondamentali*, Torino, Giappichelli, 2021, spec. pp. 353 ss.; G. Mingardo, *Approdi e partenze: lo stato della gestazione per altri e la prospettiva futura*, in *Rivista AIC*, 2021, fasc. 4, pp. 206 ss.; A. Diurni, *Il nuovo paradigma della plurigenitorialità nel diritto interno, europeo e internazionale*, in *Rivista di diritto privato*, 2018, pp. 23 ss. Inoltre, a commento dell'ordinanza interlocutoria della Corte di cassazione, 22 gennaio 2022, n. 1842 di rimessione alle Sezioni unite, in *Famiglia*, 2022, pp. 235 ss., R. Trezza, *Ordine pubblico e legame biologico-intenzionale tra genitori omosessuali e figlio nato da maternità surrogata*.

78 Tribunale per i minorenni di Firenze, 26 novembre 2020, in *OneLegale*.

79 L. Lenti, *Diritto della famiglia*, cit., pp. 1045 ss. e 1067; Id., *Vicende storiche e modelli di legislazione in materia adottiva*, cit., pp. 791 s.; M.R. Marella, voce «Adozione», nel *Digesto delle discipline privatistiche, sezione civile*, Agg. I, Torino, Utet, 2000, p. 14; M. Cinque, *op. cit.*, p. 579. In un'ottica di riforma, non parrebbe comunque seriamente immaginabile eliminare il presupposto del vincolo matrimoniale solo per l'adozione internazionale e non anche per l'adozione di minori nazionale, data la diversità di trattamento che si verrebbe a creare verso i bambini, a seconda che siano minori adottabili stranieri residenti all'estero o meno.

80 Corte costituzionale, 23 dicembre 2021, n. 252, in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2022, I, pp. 615 ss., con commento di S. Corso, *Prestigiazione, ovvero sull'adozione del minore da parte del singolo*, cit., pp. 609 ss.; e in *Giurisprudenza costituzionale*, 2021, pp. 2786 ss., con nota di D. Martire, «Rilevanza» e «non manifesta infondatezza»: due categorie giuridiche cabalistiche?, il quale si sofferma sui requisiti processuali richiesti per accedere al giudizio di legittimità costituzionale e su come possano assumere un ruolo diverso a seconda del «profilo» della relativa questione presentata, sollevando il problema della delimitazione delle esigenze del processo costituzionale e rispetto a finalità di tipo sostanziale.

la questione, mai sopita, dell'adozione da parte dei *single* e si mostra di particolare interesse almeno per il tracciato di argomentazioni che riporta⁸¹.

I cambiamenti, quelli in atto e quelli già compiuti, all'interno della società e nella concezione comune della famiglia realizzano una distanza sempre maggiore fra il piano giuridico e quello della realtà che il diritto intende regolare⁸², come emerge in questa pronuncia. Ad assottigliare i motivi per conservare la disciplina attuale in materia di adozione contribuisce ora la menzionata sentenza n. 79 del 2022 della Corte costituzionale, che di quei cambiamenti, per certi versi, è il portato⁸³.

Un'ultima considerazione, infine, merita, per la semplicità e la chiarezza con cui può riassumere la riflessione di queste pagine, l'espressione usata dalla difesa dell'Avvocatura generale dello Stato, rinvenibile nella sentenza della Corte costituzionale n. 252 del 2022. Formula quasi leibniziana: 'la migliore delle famiglie possibili'.

Se, come anticipato, il fine dell'adozione — nella sua versione contemporanea — è quello di dare una famiglia al minore, a questi, i cui migliori interessi restano il principio guida, va data non una famiglia qualunque, ma la migliore possibile⁸⁴.

Com'è stato osservato in dottrina, l'esclusione dei *single* dalla possibilità di adottare — con adozione piena — si giustifica con l'esigenza di individuare un criterio certo su cui impostare una politica di selezione degli aspiranti adottanti, a fronte di una superiorità della domanda rispetto alla disponibilità di minori adottabili, allo scopo di individuare la situazione più idonea a garantire i *best interests of the child*⁸⁵.

- 81 In particolare, da un lato, l'Avvocatura generale dello Stato evidenzia una sensibilità, a livello etico, della tematica che investe il dubbio di legittimità costituzionale, per affermare come sia compito del legislatore individuare un punto di equilibrio ragionevole delle contrapposte esigenze, dall'altro, l'esposizione del giudice *a quo* sottolinea la tensione tra gli avvenuti mutamenti del contesto sociale e l'attuale quadro normativo dell'adozione.
- 82 Che la legge, specie in materia di famiglia, non abbia in sé la forza di conformare a un modello preconstituito la realtà sociale, ma che invece sia il diritto a conformarsi e a riflettere la realtà è messo in evidenza da M. Sesta, *La famiglia tra funzione sociale e interessi individuali*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 2017, pp. 567 ss., spec. p. 577. V. P. Perlingieri, *La famiglia senza matrimonio tra l'irrelevanza giuridica e l'equiparazione alla famiglia legittima*, in Id., *La persona e i suoi diritti. Problemi del diritto civile*, Napoli, Esi, 2005, p. 496, già in *Rassegna di diritto civile*, 1988, pp. 601 ss., secondo cui, «se il costume muta, il legislatore non può cristallizzare un costume ormai cambiato o superato, sarebbe un atteggiamento velleitario e perdente». Cfr. V. Scalisi, *Le stagioni della famiglia nel diritto dall'unità d'Italia a oggi. Parte prima. Dalla «famiglia-istituzione» alla «famiglia-comunità»: centralità del «rapporto» e primato della «persona»*, in *Rivista di diritto civile*, 2013, pp. 1043 ss.; U. Salanitro, *Ordinante e società. Appunti sui formanti del diritto di famiglia (a proposito di una riflessione di Alberto Benedetti)*, in *Jus civile*, 2019, pp. 638 ss.; L. Lenti, *Diritto della famiglia*, cit., p. 18. Per un prospetto generale, storico e di respiro più ampio, v., su tutti, P. Grossi, *L'invenzione del diritto*, Roma-Bari, Laterza, 2017, *passim*.
- 83 Si v. già D. Bonamore, *L'adozione speciale da parte del singolo nei meandri dell'opposizione*, cit., p. 1362, per cui, «se la Corte costituzionale dovesse dichiarare l'incostituzionalità di qualcuna delle norme che disciplinano l'adozione speciale, non v'è dubbio che a cadere dovrebbe essere l'intera legge n. 184 del 1983 di cui l'art. 44 non è che un corollario». A dire il vero, una riforma per intero dell'adozione sembrerebbe la cosa più auspicabile, se si tiene a mente anche che la dichiarazione di adottabilità e con essa, soprattutto, l'adozione piena stessa si reputano *extrema ratio*, misura residuale, per i drastici effetti di recisione dei legami con la famiglia di origine del minore, alla cui mitigazione già si è cercato di rimediare attraverso risultati interpretativi nuovi, come l'adozione 'aperta'. Cfr. E. Quadri, *Una riflessione sull'interesse del minore e la dimensione familiare della sua tutela*, in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2020, II, pp. 1330 ss.; Id., *Una riflessione su "l'interesse del minore e il suo diritto a crescere in famiglia"*, in *The best interest of the child*, cit., pp. 261 ss., spec. pp. 265 s.; R. Caterina e L. Lenti, *La famiglia*, nel *Trattato del Diritto privato* di Salvatore Mazzamuto, vol. II, *La famiglia, le successioni, le donazioni*, t. I, Torino, Giappichelli, 2022, pp. 229 ss.; G. Iorio, *Le adozioni in Italia fra diritto vivente e prospettive di riforma*, in *Famiglia*, 2022, pp. 493 ss. V. anche C.M. Bianca, *Note per una revisione dell'istituto dell'adozione*, in *Jus civile*, 2018, pp. 60 ss.
- 84 C. Maggia, *Come è cambiata l'adozione in cinquant'anni: normative, dati applicativi a confronto e prospettive di riforma*, in *Minorigiustizia*, 2017, fasc. 4, p. 131.
- 85 V. M.R. Marella, voce «Adozione», cit., pp. 9 s. A sostegno dell'esclusione delle persone singole sono state addotte specifiche ragioni, per esempio l'esigenza di garantire al minore la presenza di entrambi i ruoli genitoriali, materno e paterno, e di inserirlo in una famiglia che dia maggiori garanzie di stabilità. Cfr. M. Dogliotti, *L'adozione dei minori: presupposti e requisiti*, cit., p. 420; A. Beghè Loreti, *La normativa internazionale e quella italiana in tema di adottabilità di un minore da parte di persona sola*, cit., pp. 2831 s. Rigoroso l'orientamento di Corte di cassazione, 7 settembre 1991, n. 9444, in *Giustizia civile*, 1991, I, p. 2902, con nota di G. Manera, *Se la nomina a tutore di un solo coniuge possa essere deliberata quale affidamento preadottivo*, *ivi*, 1992, pp. 3129 ss., sentenza che ha escluso l'efficacia di un provvedimento di un giudice straniero emesso a favore di uno solo dei coniugi, sulla base dell'interpretazione, come principio fondamentale, del requisito per l'adottante della condizione soggettiva di coniuge, ritenendo che in questo caso l'affidamento preadottivo si risolverebbe in un pericolo per l'unità della famiglia e sarebbe lesivo anche dei diritti del minore, che si vedrebbe privato di una figura genitoriale. Sul punto v. anche V. Carbone, *Adozione internazionale di minore straniero, da parte di "non coniugato", solo nei "casi particolari" (art. 44 l. n. 184/1983)*, cit., p. 468. Nella giurisprudenza di merito, si v. Tribunale per i minorenni di Trieste, 9 luglio 1984, in *Giustizia civile*, 1985, I, p. 897.

Il criterio risulta quindi basato sulla bigenitorialità, intesa nel modo più rigido. Tra le varie maniere di concepire la bigenitorialità, infatti, oltre a questo modo, in negativo ed esclusivo, ve n'è anche uno, in positivo ed inclusivo, cioè come valore per cui riconoscere il diritto del bambino a mantenere rapporti con entrambi i genitori, ove possibile⁸⁶.

L'opzione per la bigenitorialità più rigorosa — compiuta a prescindere dalla necessità⁸⁷, per mera volontà⁸⁸ — riflette l'adesione al canone della *imitatio naturae*, laddove il riferimento alla 'natura' è a intendersi come conformazione unica al modello della famiglia convenzionale e per una sua preservazione⁸⁹.

Qual è allora la migliore delle famiglie possibili? Il legislatore — moderno Pangloss — risolve il problema col requisito del coniugio: la miglior famiglia possibile per un bambino è sempre quella bigenitoriale, composta da un uomo e una donna, sposati⁹⁰.

Ma i *best interests of the child* — anche secondo la lezione dei giudici di Strasburgo — mal si prestano ad essere valutati attraverso una regola astratta. La soluzione in grado di soddisfarli andrà indagata in concreto, caso per caso, senza limitazioni o esclusioni *a priori*⁹¹. I principi in materia di famiglia devono essere al servizio dei minori, delle persone, e non può valere l'inverso⁹².

- 86 La distinzione richiama quella fra bigenitorialità in senso forte e bigenitorialità in senso debole. U. Salanitro, *La tutela del diritto del minore alla bigenitorialità*, in *Mediazione familiare e diritto del minore alla bigenitorialità. Verso una riforma dell'affidamento condiviso*, P. Mazzamuto (a cura di), Torino, Giappichelli, 2019, pp. 29 ss. Il tema della bigenitorialità è stato pure affrontato analizzando il c.d. d.d.l. Pillon, presentato nel 2018: R. Piroso, *L'impronta (v-)etero-patriarcale e adultocentrica nel diritto di famiglia italiano. Alcune riflessioni teorico-giuridiche a partire dal "ddl Pillon"*, in questa *Rivista*, 2020, n. 2, pp. 164 ss., spec. 174 s.; U. Salanitro, *Il diritto del minore alla bigenitorialità e il d.d.l. Pillon*, in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2019, II, pp. 333 ss. In arg. M.R. Marella, *Fra pulsioni punitive e rigurgiti proprietari. I molti pasticci del ddl Pillon*, in *Rivista critica del diritto privato*, 2019, pp. 109 ss.; C. Rimini, *Sul disegno di legge Pillon e sugli altri d.d.l. in materia di responsabilità genitoriale in discussione al Senato*, in *Famiglia e diritto*, 2019, pp. 67 ss. Ancora, sulla bigenitorialità, v. E. Al Mureden, *Il diritto del minore alla bigenitorialità ed il ruolo del terzo genitore nella prospettiva della famiglia ricomposta*, in *The best interest of the child*, cit., pp. 269 ss.; M.R. Marella, *Dal diritto alla bigenitorialità al d.d.l. Cirinnà: un'incursione nelle strutture profonde del diritto di famiglia*, in *Osservatorio sul rispetto dei diritti fondamentali in Europa*, www.europeanrights.eu, aprile 2016.
- 87 «La stessa necessità biologica della doppia genitorialità comincia ad essere contrastata dagli sviluppi delle tecniche di riproduzione assistita. Ed anche sul piano sociale la bigenitorialità non è più sentita come un valore assoluto ed un bene per il figlio. Se ne avverte un'eco nella nuova disciplina dei limiti di età. Infatti, richiedere a un solo componente della coppia adottiva il requisito di una differenza di età contenuta entro limiti ristretti e liberare l'altro da tali limitazioni (cfr. art. 6, commi 6° e 7°, l. n. 194/1983) equivale a dire che non è così grave se il minore adottato perde uno dei due genitori e viene allevato da uno solo». L. Fadiga, *L'adozione legittimante dei minori*, cit., p. 853.
- 88 La scelta prescinde pure dalla considerazione che anche una persona singola possa costituire una famiglia d'accoglienza idonea ad allevare un bambino in stato di abbandono. V. L. Lenti, *L'adozione*, cit., p. 415. Inoltre, se è vero che secondo l'art. 8, par. 2, della Convenzione di Strasburgo del 1967, «l'autorité compétente attachera une particulière importance à ce que cette adoption procure à l'enfant un foyer stable et harmonieux», è pur vero che, come espresso da Corte di cassazione, n. 10923/1992, cit., atteso che non vi è alcun principio fondamentale, nell'ordinamento italiano, corrispondente al divieto per la persona sola di adottare, anche la persona singola è in grado di costituire un ambiente familiare stabile e armonioso.
- 89 M.R. Marella, voce «Adozione», cit., *passim*. Per V. Calderai, *La tela strappata di Ercole. A proposito dello stato dei nati da maternità surrogata*, in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2020, I, p. 1116, tale scelta legislativa ha avuto conseguenze anacronistiche e discriminatorie. Secondo L. Lenti, *Vicende storiche e modelli di legislazione in materia adottiva*, cit., p. 789, il favore per la coppia sposata costituisce «un residuo dell'epoca in cui la procreazione era eticamente e socialmente ammessa soltanto all'interno del matrimonio». È una delle prospettive della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, ricavata dall'art. 29 Cost. Cfr. A. Schillaci, *Famiglie e dignità delle relazioni: una lettura costituzionale*, in *Questione giustizia*, 2019, n. 2, pp. 17 ss., spec. pp. 28 ss.; P. Veronesi, *Il paradigma eterosessuale del matrimonio e le aporie del giudice delle leggi*, in *Studium iuris*, 2010, pp. 997 ss. Sull'interpretazione giusnaturalistica della disposizione, M. Bessone, *La famiglia nella Costituzione*, nel *Commentario alla Costituzione*, G. Branca (a cura di), artt. 29-31, Bologna-Roma, Zanichelli-Foro it., 1977, sub art. 29, p. 18. In arg., fra molti, C. Salvi, *La famiglia tra neogiusnaturalismo e positivismo giuridico*, in *Studi in onore di Davide Messinetti*, F. Ruscello (a cura di), I, Napoli, Esi, 2008, pp. 883 ss.; F. Biondi, *Famiglia e matrimonio. Quale modello costituzionale*, in www.gruppodipisa.it, giugno 2013; A. Gorgoni, *Filiazione e responsabilità genitoriale*, Padova, Cedam, 2017, pp. 463 ss.; A. Ruggeri, *Modello costituzionale e consuetudini culturali in tema di famiglia, fra tradizione e innovazione*, in *Jus civile*, 2018, pp. 736 ss.
- 90 «Se, oggi più di ieri, centinaia di migliaia, milioni di bambini, vengono allevati al di fuori del classico *schema bipolare*, gli specialisti, da parte loro hanno già da tempo rilevato che, a volte, l'amore di una persona sola, vecchia, povera, in stato semiselvaggio, è riuscito a dare a chi è senza genitori ciò che le strutture tradizionali non hanno potuto». D. Bonamore, *Rito (opposizioni e legittimazioni) e merito*, in *Rivista giuridica della scuola*, 1980, p. 517.
- 91 Sull'interpretazione dell'interesse del minore come clausola generale procedimentale, v. M. Piccinni, *I minori di età*, in M. Piccinni e C.M. Mazzoni, *La persona fisica*, nel *Trattato Iudica-Zatti*, Milano, Giuffrè, 2016, pp. 423 s.
- 92 Cfr. M. Sesta, *La prospettiva paidocentrica quale fil rouge dell'attuale disciplina giuridica della famiglia*, in *Famiglia e diritto*, 2021, pp. 763 ss.; G. Ferrando, *Riconoscimento dello status di figlio: ordine pubblico e interesse del minore*, cit., p. 952.

Nella famiglia, come formazione sociale, si svolge la personalità dell'individuo. La famiglia, dunque — in qualunque accezione la si voglia intendere — non è un fine in sé, ma un mezzo. Il fine, verso cui tende — e con essa anche il diritto di famiglia — è e resta la tutela della persona⁹³.

Dalla famiglia alle famiglie, per un essere famiglia attraverso il fare famiglia⁹⁴.

La famiglia come luogo degli affetti, che abbraccia anche la famiglia del genitore solo, supera la mitologia del paradigma e l'«archetipo, forse antropologico e forse psicologico, del figlio tenuto per mano da due genitori»⁹⁵.

-
- 93 Su tutti, P. Perlingieri, *La famiglia senza matrimonio tra l'irrelevanza giuridica e l'equiparazione alla famiglia legittima*, cit., pp. 496 s.: «La famiglia non è un bene in sé, un valore in sé ma in tanto è valore in quanto ha l'idoneità di rispondere alla sua funzione che è quella di promuovere la persona umana, cioè lo sviluppo delle persone che fanno parte della comunità familiare». In senso analogo, F. Prospero, *La famiglia nell'ordinamento giuridico*, *Studi in onore di Davide Messinetti*, cit., p. 724: «Per quanto la famiglia costituisca indubbiamente il nucleo fondamentale della società, non sembra dubbio che il "valore dei valori" enunciato dalla costituzione, ai sensi dell'art. 2, non sia la famiglia ma la persona». V. anche M. Sesta, *La famiglia tra funzione sociale e interessi individuali*, cit., pp. 572 ss.; V. Scalisi, *Le stagioni della famiglia nel diritto dall'unità d'Italia a oggi. Parte seconda. «Pluralizzazione» e «riconoscimento» anche in prospettiva europea*, in *Rivista di diritto civile*, 2013, pp. 1287 ss., spec. pp. 1312 ss. Cfr. P. Veronesi, *La dimensione costituzionale della persona*, in *Per una consapevole cultura costituzionale. Lezioni magistrali*, A. Pugiotto (a cura di), Napoli, Jovene, 2013, pp. 525 ss.; M. Di Masi, *Famiglie, pluralismo e laicità. Processi di secolarizzazione nel diritto di famiglia*, in *Familia*, 2018, pp. 243 ss., spec. p. 274.
- 94 E. Mangone, *Families in Sociocultural Change: From Structure to Relationship*, in *Non-Binary Family Configurations: Intersections of Queerness and Homonormativity*, B.J. Gilley e G. Masullo (a cura di), Berlino, Springer, pp. 67 ss.
- 95 P. Zatti, *Lo specchio giuridico*, in *Genitori e Figli nel Tempo. Per un disegno guida nella psicoterapia delle psicosi*, M. Pierri (a cura di), Bologna, Pàtron, 1999, p. 30.